Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 | Roma — Lunedì 27 marzo | Numero 72

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* || Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi || **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 71 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 41 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª);

Viste le leggi 15 giugno 1893, n. 294, 22 agosto 1895, n. 547, 3 marzo 1904, n. 66, e 8 luglio 1904, n. 367;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per il personale del Real corpo del genio civile, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 2.

Il detto regolamento andrà in vigore col 1° aprile 1905, rimanendo da tale giorno abrogati quello approvato con R. decreto 13 settembre 1893, n. 575, ed il titolo IV del regolamento approvato con R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO per il personale del R. corpo del genio civile.

TITOLO I.

Comitato del personale

Art. 1.

Il Comitato del personale, composto a forma dall'art. 9 della legge 22 agosto 1895, n. 547, esprime il suo parere:

a) sulle promozioni per merito o per anzianità nel personale superiore, subalterno e d'ordine, nonchè sulle aggregazioni

di igneri capi di 1ª classe al Consiglio superiore e sulle reggenze di compartimenti od uffici;

b) sui premi e sulle punizioni al personale nei casi previsti dal titolo IV del presente regolamento.

c) sul ruolo d'anzianità del personale del genio civile prima dell'annuale sua pubblicazione;

d) su qualunque altra questione relativa al personale che venga dal ministro sottoposta al suo esame.

Art. 2.

In assenza del ministro presiede il Comitato il sotto segretario di Stato, od in mancanza, il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o il presidente di sezione più anziano.

Art. 3.

È segretario del Comitato il capo della divisione che tratta gli affari del personale del genio civile, o, in sua assenza, chi ne fa le veci.

Art. 4.

La convocazione del Comitato è fatta, d'ordine del ministro, dal segretario.

Salvo casi d'urgenza, gli inviti per la riunione del Comitato sono comunicati almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In essi sono indicati gli oggetti da trattarsi.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto, circa le promozioni, nel titolo III del presente regolamento, per ogni affare sottoposto all'esame del Comitato del personale è dal Ministro nominato un relatore, od una Commissione incaricata di riferire. Tanto il relatore, quanto i membri della Commissione sono scelti fra i membri del Comitato; la Commissione è costituita in maggioranza di ispettori superiori del genio civile.

Il segretario del Comitato partecipa al relatore o ai membri della Commissione la loro nomina almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Comitato. Nei casi d'urgenza questo termine può essere limitato a tre giorni.

Il nome del relatore o dei membri della Commissione è indicato nell'ordine del giorno per la convocazione del Comitato.

Art. 6.

Il relatore o la Commissione presentano al Comitato una relazione con proposte motivate sull'argomento deferito al loro esame.

Art. 7.

Salvo quanto è prescritto nell'art. 106 del presente regolamento, per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono, non compreso il Ministro.

Art. 8.

Il presidente stabilisce quali degli affari iscritti nell'ordine del giorno debbano essere trattati in precedenza, apre e dirige la discussione, concede la parola, riassume infine la questione e promuove sulle varie proposte il voto del Comitato.

Quando l'ordine del giorno non possa essere esaurito in una sola seduta, il presidente, prima di sciogliere la seduta, stabilisce il giorno e l'ora della seduta successiva.

Art. 9.

Salvo quanto è disposto nell'art. 91 del presente regolamento, le votazioni relative a persone sono sempre fatte a scrutinio segreto, cioè mediante scheda scritta con *sì* o *no*.

Per ogni altra proposta la votazione è fatta con palle bianche e nere: il bianco approva, il nero respinge.

Per l'approvazione delle proposte è necessaria la maggioranza assoluta dei membri che prendono parte alla votazione.

Art. 10.

Il verbale delle adunanze del Comitato è compilato dal segretario, ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nel caso previsto dal capoverso dell'art. 8 è compilato un unico verbale per tutte le sedute del Comitato.

Art. 11.

Nel redigere i verbali delle adunanze del Comitato, il segretario si astiene dall'inserirvi ciò che è relativo a giudizi od apprezzamenti intorno alle persone, e vi inscrive soltanto le prese deliberazioni, mentre per gli altri argomenti espone in riassunto le opinioni e le ragioni espresse da ciascuno dei membri.

Art. 12.

Il verbale di ogni riunione del Comitato è letto ed approvato nella riunione immediatamente successiva, facendosene menzione nel verbale di quest'ultima.

Art. 13.

Degli affari che sono trattati dal Comitato viene tenuto a cura del segretario un registro speciale di protocollo, che contenga un riassunto sommario di ogni affare, la data dell'adunanza in cui è stato esaminato, ed un cenno della risoluzione presa.

Art. 14.

È vietato di lasciar leggere i verbali del Comitato, e di rilasciarne copia.

TITOLO II.

Delle ammissioni nel corpo Reale del genio civile

Capo I.

Ammissione ai posti di ingegnere allievo.

Art. 15.

Il concorso per esami ai posti di ingegnere allievo nel corpo Reale del genio civile è indetto con decreto del ministro, nel quale sono indicati: il numero dei posti da conferire; il numero minimo dei punti necessari per ottenere la nomina; il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei relativi documenti; il giorno in cui incominceranno gli esami; il programma di esame; eventualmente il numero dei nuovi ingegneri allievi che saranno destinati a perfezionarsi nell'architettura o in altri rami speciali nelle scuole superiori italiane, ovvero saranno mandati all'estero per farvi studi pratici di perfezionamento, o quali lingue straniere debbano conoscere coloro che aspirano ad essere prescelti per tali studi.

Il decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici* e nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, ed è comunicato in copia alle RR. scuole d'applicazione per gl'ingegneri ed agli Istituti tecnici superiori del Regno.

Fra la pubblicazione del decreto nel *Bollettino ufficiale del Ministero* e l'apertura degli esami deve decorrere un termine non minore di due mesi.

Art. 16.

Chi intenda presentarsi al concorso fa pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale), una domanda, scritta di proprio pugno, su carta da bollo da L. 1, nella quale deve:

1) indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

2) dichiarare se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici ed in quali scuole;

3) dare un breve cenno della pratica fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini;

4) indicare se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è obbligatoria, conosca anche la lingua tedesca od inglese;

5) dichiarare se concorra ad essere destinato a studi di perfezionamento, quando ciò sia stabilito nel decreto, indicando i rami speciali, i luoghi e gli stabilimenti, sì in Italia che all'estero, nei quali preferirebbe compiere i detti studi.

Art. 17.

Insieme alla domanda devono essere presentati i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, comprovante che non ha oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del decreto che indice il concorso;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza;

d) certificato di penalità, rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

f) il certificato medico legalizzato di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità;

g) il diploma d'ingegnere civile rilasciato da una scuola di applicazione o da un Istituto tecnico superiore del Regno;

h) gli attestati degli esami speciali sostenuti nelle singole materie di studio presso le Università e presso le scuole od Istituti sopraindicati;

i) certificati degli studi diversi compiuti, e dei servizi eventualmente prestati dal concorrente presso Amministrazioni pubbliche o private o presso ingegneri professionisti dai quali risultino: la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente prese parte, ed il modo in cui detti servizi furono compiuti.

Art. 18.

Spirato il termine stabilito, il Ministero verifica se tutti gli aspiranti abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte nel precedente articolo ed esclude dal concorso coloro che evidentemente sono sforniti di alcuno dei requisiti voluti, o di cui le domande non siano regolari.

Nei casi dubbi esso provvede dopo udito il parere della Commissione esaminatrice.

Le risoluzioni del Ministero sulle domande di ammissione agli esami sono partecipate agli aspiranti per mezzo della Prefettura della Provincia nella quale hanno eletto il loro domicilio.

Art. 19.

L'esame è scritto ed orale, ed ha luogo presso il Ministero dei lavori pubblici.

Le materie sulle quali si può svolgere l'esame sono le seguenti:

1° *Costruzioni stradali e ferroviarie.*

a) Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie — Limiti di pendenze — Raggi delle curve — Strade nazionali, provinciali e comunali — Ferrovie — Tramvie — Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte — Movimenti di materie — Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi — Opere di presidio contro le piene e le mareggiate.

b) Muri di sostegno — Ponti e viadotti — Fondazioni ordinarie e pneumatiche — Calcoli di resistenza — Armature — Gallerie — Tipi principali secondo le qualità dei terreni attraversati — Metodi di attacco — Perforazione ordinaria e meccanica.

c) Ponti metallici ed in legname, e calcoli di resistenza relativi — Prove dei metalli in officina — Prove statiche e dinamiche.

d) Manutenzione del corpo stradale e delle relative opere d'arte — Rettificazioni e ricostruzioni.

2° *Opere idrauliche.*

a) Idrografia — Fisica ed idrometria dei corsi d'acqua.

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative — Imboschimenti — Briglie — Arginature — Bacini di ritenuta.

c) Canali di navigazione, d'irrigazione, ed industriali — Opere d'arte relative.

d) Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili — Canalizzazione nelle città — Fognature.

e) Bonificazioni — Colmate naturali ed artificiali — Prosciugamento meccanico — Canali di scolo — Fognature dei terreni.

f) Opere marittime — Disposizioni generali dei porti — Moli e dighe — Calate e loro arredamento — Scali — Darsene — Bacini di raddobbo — Ormeggi — Fari e fanali — Dromi — Mede e Boe.

3° *Architettura.*

a) Costruzioni civili e rurali — Diversi stili di architettura — Edifici pubblici — Calcoli statici relativi alle varie parti degli edifici.

b) Volte e soffitti — Solai — Pavimenti — Copertura — Incavallature e centine in legno ed in ferro — Tettoie metalliche ed in legname — Pensiline.

c) Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli edifici.

4° *Materiali di costruzione.*

Scelta, prova ed impiego dei materiali — Mattoni — Pietrame — Pietra da taglio — Ferro — Legname — Sabbie — Pozzolana — Calci — Cementi — Malte — Calcestruzzi — Siderocementi.

5° *Fisica tecnica.*

Calore — Combustione — Gas e vapori e loro proprietà — Gassogeni — Illuminazione a gas e ad altri sistemi — Elettrotecnica — Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica — Telegrafi — Telefoni — Illuminazione e trazione elettrica.

6° *Macchine.*

Macchine a vapore, idrauliche, elettriche, a gas, a benzina ed altri sistemi — Pompe a stantuffo ed a forza centrifuga — Ruote — Turbine — Macchine per sollevare e caricare pesi — Automobili.

7° *Leggi sul servizio delle opere pubbliche.*

8° *Lingua francese.*

Art. 20.

Nel decreto Ministeriale che indice il concorso può essere stabilito che su alcune parti del programma di cui all'articolo precedente abbia luogo uno speciale esperimento.

Art. 21.

Per ciascun concorso la Commissione esaminatrice viene nominata dal ministro dei lavori pubblici, ed è composta di tre ispettori superiori del genio civile e di due professori di costruzione, scelti alternativamente fra le varie scuole d'applicazione per gli ingegneri o gli Istituti tecnici superiori.

L'ispettore superiore del genio civile di classe più elevata ed, a parità di classe, l'ispettore più anziano ne è il presidente.

La Commissione ha per segretario un ingegnere del genio civile, nominato dal ministro.

Art. 22.

Per gli esami sono assegnati cinque giorni: quattro per le prove scritte ed uno per le prove orali.

In ciascuno dei primi due giorni i candidati svolgono un tema, obbligatorio per tutti, sulle materie tecniche del programma inserito nel decreto con cui fu bandito il concorso; nel terzo un tema a scelta pure sulle materie tecniche del programma, che però potrà essere circoscritto alla materia speciale di cui all'art. 20. Nello svolgimento delle prove tecniche debbono inserirsi i necessari calcoli e disegni schematici illustrativi.

Nel quarto giorno ha luogo la prova di lingua francese, che consiste nella composizione, in tale lingua, di una relazione tecnica o di una descrizione di lavori.

I candidati che abbiano dichiarato di conoscere anche la lingua tedesca od inglese, agli effetti di quanto è disposto nell'art. 31, ne danno prova nello stesso quarto giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che abbiano dichiarato di conoscere.

Art. 23.

La Commissione procede alla scelta ed alla redazione dei temi il giorno innanzi a quello in cui hanno principio gli esami.

Per le prove tecniche la Commissione prepara cinque temi

d'indole pratica sulle materie del programma, ed eventualmente altri tre sulla materia speciale di cui all'art. 20.

Per le prove di francese, ed eventualmente per quelle nelle altre lingue, la Commissione prepara due temi per ciascuna.

I temi sono chiusi in buste suggellate e firmate all'esterno dal presidente e dal segretario.

Art. 24.

All'aprirsi della prima seduta la Commissione invita i concorrenti a consegnare, ove lo credano, una dichiarazione scritta in cui sia indicato il ramo del servizio al quale, in caso di nomina, ciascuno preferisca d'essere addetto; quindi fa procedere da uno dei candidati all'estrazione a sorte del tema da risolversi da tutti.

Nella successiva seduta di esame si procede all'estrazione a sorte del tema da trattare nella seconda giornata.

Al principio della terza seduta la Commissione fa conoscere ai concorrenti gli altri tre temi, fra i quali ciascuno di essi deve, nel termine di un'ora, dichiarare quale intende svolgere.

Nel quarto giorno si procede, come sopra è detto, all'estrazione a sorte del tema di lingua francese, e di quello di lingua tedesca od inglese.

Art. 25.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dal momento della comunicazione del tema, e non computando in esse il tempo destinato al riposo.

I candidati hanno facoltà di consultare le tavole e i formulari che siano consentiti dalla Commissione, nonchè la raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. È loro vietato di recare con sè altre carte o libri di qualsiasi genere.

Art. 26.

Durante l'esperimento è rigorosamente vietata ogni comunicazione dei concorrenti fra loro e con persone estranee.

La vigilanza per l'adempimento di tale disposizione spetta alla Commissione, la quale ha pure facoltà di determinare quelle altre particolari discipline che reputi opportune per la regolarità degli esami.

I concorrenti che contravvengano alle anzidette disposizioni sono immediatamente esclusi dell'esame.

La Commissione ha facoltà discrezionale per risolvere i dubbi che possano sorgere, durante il tempo in cui si compiono gli esami, circa il procedimento di questi e l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 27.

I lavori d'esame sono stesi su carta somministrata e contrassegnata dal Ministero. Al primo foglio è attaccato sul lembo superiore un foglietto di carta non trasparente e con gli orli ingommati, destinato a coprire lo spazio sul quale ogni concorrente deve scrivere il proprio cognome, il nome e la paternità. È vietato ai concorrenti, sotto pena di annullamento dall'esame, di apporre sui lavori qualsiasi altra indicazione che possa farli riconoscere.

I lavori sono dal candidato consegnati al commissario presente, il quale, dopo esaminato se siano state osservate le prescrizioni di cui sopra, appone un bollo ad umido sulla congiuntura del foglietto, e chiude il lavoro in una busta sulla quale, dopo indicato il giorno della presentazione e la materia del tema, il commissario appone la propria firma.

Il riconoscimento dei nomi può farsi soltanto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e definitivamente giudicati.

Art. 28.

Terminate le prove scritte, la Commissione procede al loro esame, e per ciascuno dei tre lavori tecnici ognuno dei componenti la Commissione espone il suo giudizio con un numero di punti il cui massimo è dieci.

Per l'esame di lingua francese ogni commissario dispone di cinque punti.

Art. 29.

Per essere ammessi all'esame orale i candidati devono avere riportato:

a) almeno centocinque punti complessivamente nelle tre prove tecniche, senza aver riportato meno di trenta in ciascuna fra esse;

b) almeno quindici punti nella prova di lingua francese.

Art. 30.

L'esame orale ha la durata di trenta minuti circa per ogni candidato, e consiste in una conferenza intorno ai progetti presentati, sulle materie affini e sulle leggi riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Per dare giudizio sugli esami orali ogni componente la Commissione dispone di dieci punti.

Per poter ottenere la nomina, salvo quanto è prescritto nel decreto che indisse il concorso circa il numero complessivo dei punti, i candidati devono aver riportato anche nell'esame orale non meno di 35 punti.

Art. 31.

Compiute le prove ed assegnati i punti, la Commissione procede alla votazione sui titoli presentati dal candidato, nella quale tiene conto del risultato degli esami speciali sostenuti presso le scuole di applicazione o gli istituti tecnici superiori, dei documenti di altri studi compiuti e di lavori eseguiti, nonchè delle prove facoltative di lingua inglese o tedesca.

Per questa votazione ciascun membro dispone complessivamente di cinque punti.

Art. 32.

La graduatoria di merito dei candidati è fatta dalla Commissione secondo il numero complessivo dei punti ottenuti.

A parità di voti spetta la precedenza a chi abbia prestato servizio allo Stato in uffici civili o militari, od, in difetto, al maggiore di età.

Tale graduatoria è pubblicata nel *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici* e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 33.

La Commissione, nel presentare al ministro la relazione dell'incarico da essa compiuto, indica quali attitudini speciali abbia riconosciuto nei candidati riusciti nel concorso, e, tenuto conto delle dichiarazioni da essi eventualmente rilasciate, come è prescritto nell'art. 24, propone a quali rami di servizio possano essere preferibilmente applicati.

Art. 34.

Il ministro dei lavori pubblici, avuta la relazione della Commissione esaminatrice, procede, secondo la graduatoria, alla nomina di coloro che vinsero il concorso, e rilascia un certificato di idoneità ai concorrenti che, pur non ottenendo la nomina, riportarono nell'esame i punti richiesti per la nomina stessa dal decreto di cui all'art. 15.

Art. 35.

Agli effetti dell'art. 33 della legge 5 luglio 1882, n. 874, s'intende presentatosi al concorso quel candidato che abbia anche solo assistito alla lettura del primo tema d'esame.

Capo II.

Ingegneri allievi — Posti di perfezionamento negli studi.

Art. 36.

Per ottenere uno dei posti di perfezionamento all'estero il candidato deve:

1° aver ottenuto un posto di ingegnere allievo, riportando almeno i quattro quinti del massimo dei punti;

2° avere ottenuto almeno 20 punti nella prova di lingua francese;

3° aver provato con un esame speciale scritto ed orale di sa-

per parlare e scrivere in quella delle lingue straniere che ha dichiarato di conoscere a preferenza giusta il n. 4 dell'art. 16.

Art. 37.

Per l'esame di cui al n. 3 dell'articolo precedente il Ministero sostituisce nella Commissione, di cui all'art 21, ai membri che non conoscessero le lingue sulle quali i candidati devono essere esaminati altrettanti professori insegnanti delle lingue stesse.

Ciascun componente la Sottocommissione dispone di cinque punti per giudicare di ciascuna delle due prove (orale e scritta) dell'esame.

Per l'idoneità si richiedono almeno 20 punti per ciascuna delle due prove.

Art. 38.

La scelta è fatta dalla Commissione secondo le norme stabilite nell'art. 32, tenendo però conto dell'esito dell'esame di cui al n. 3 dell'art. 36.

Essa propone inoltre al Ministero i rami speciali d'ingegneria, cui dovrà particolarmente dedicarsi ciascuno degli allievi prescelti, i luoghi e gli stabilimenti presso i quali avrà da recarsi.

L'ingegnere allievo non è mandato all'estero se non dopo un anno di servizio in Italia, in uffici dove predominano le opere affini a quelle a cui dovrà rivolgere i propri studi.

Art 39.

Sopra ciascuno dei punti del programma o, secondo i casi, sopra ciascuno dei lavori o gruppi di lavori visitati, l'ingegnere allievo deve mandare al Ministero relazioni particolareggiate sugli studi fatti e sui lavori della cui esecuzione avrà preso cognizione. Il Ministero fa giudicare da una Commissione se le relazioni meritino d'essere pubblicate.

Sul rapporto della Commissione, ed avuto riguardo altresì alle eventuali attestazioni che l'ingegnere allievo ha riportato dalle persone poste a capo degli stabilimenti, delle scuole o degli uffici da lui frequentati, il Ministero può assegnargli un posto di perfezionamento per un secondo anno.

Art. 40.

Il tempo passato all'estero per cotesti studi di perfezionamento viene computato come servizio governativo e quindi l'ingegnere allievo concorrerà alle promozioni, e conserverà il diritto a quant'altro può competergli come se prestasse servizio attivo in Italia.

All'ingegnere allievo destinato all'estero vengono accordati, oltre lo stipendio, un assegno mensile ed un'indennità di viaggio da determinarsi, volta per volta, mediante decreto Ministeriale.

Art. 41.

Per conseguire uno dei posti di perfezionamento per l'architettura, il candidato, oltre al posto d'ingegnere allievo, deve:

1° aver ottenuto negli esami dati presso la scuola d'applicazione o presso l'Istituto tecnico superiore dal quale proviene, almeno quattro quinti dei punti nel disegno di ornato e di architettura;

2° subire un esame speciale di architettura, consistente nella compilazione di un progetto estemporaneo.

I posti di perfezionamento per studi speciali nelle scuole superiori in Italia, sono di preferenza accordati ai primi nella lista di merito, i quali non abbiano ottenuto posti all'estero.

Art. 42.

Per l'esame speciale di architettura il Ministero, nella Commissione, di cui all'art. 21, sostituisce ai professori due architetti scelti fra i più segnalati per opere d'importanza o per meriti riconosciuti.

Per la compilazione del progetto estemporaneo sono assegnati due giorni. Ciascun componente la Commissione dispone di venti punti per giudicare sul merito dell'esame, e per avere l'idoneità conviene che il candidato abbia conseguito i tre quarti dei punti.

Art. 43.

Tenuto conto dell'esito dell'esame, la Commissione propone al Ministero il candidato od i candidati prescelti per gli studî di perfezionamento, indicando gli Istituti superiori o le Accademie del Regno presso i quali dovranno compiere i loro studî.

Art. 44.

Il posto di perfezionamento nell'architettura o in altri rami speciali ha la durata di un anno, al termine del quale l'ingegnere allievo deve presentare al Ministero un progetto completo da lui redatto.

Il Ministero fa esaminare tale progetto da una Commissione, e, sul parere della medesima, può prorogare il termine del perfezionamento di un altro anno, qualora sieno riconosciuti nell'ingegnere allievo meriti singolari.

Art. 45.

Il tempo durante il quale l'ingegnere allievo compie gli studî di perfezionamento in Italia viene computato come servizio governativo, e però egli concorre alle promozioni, e conserva il diritto a quant'altro può competergli come se prestasse servizio attivo.

Capo III.

Ammissione ai posti di aiutante.

§ 1 — Esame di concorso.

Art. 46.

Il concorso per esami ai posti di aiutante di 3ª classe nel Corpo Reale del genio civile è bandito con decreto del Ministero, nel quale sono indicati: il numero dei posti da conferirsi; il numero minimo dei punti necessari per ottenere la nomina; il termine utile per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al concorso; le città nelle quali si terranno gli esami; il giorno in cui le prove avranno principio.

Il decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici* e nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Fra la pubblicazione del decreto e l'apertura degli esami deve decorrere un termine non minore di due mesi.

Art. 47.

Chi intende presentarsi al concorso fa pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale) una domanda scritta di proprio pugno, su carta da bollo da L. 1,00, nella quale deve:

1° indicare chiaramente il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale devono essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

2° dichiarare in quale delle città indicate nell'avviso di concorso egli intenda sostenere le prove scritte d'esame;

3° dare un breve cenno della pratica fatta nella compilazione di progetti o nella esecuzione di lavori, con ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini.

Art. 48.

Alla domanda devono essere allegati, oltre i documenti di cui alle lettere *a, b, c, d, e, f* dell'art. 17, i seguenti:

g) la patente di perito agrimensore o la licenza della sezione speciale di costruzioni o di fisico-matematica rilasciata da un Istituto tecnico del Regno, oppure il diploma dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

h) gli attestati degli studi speciali sostenuti nelle singole materie di studio, sia negli Istituti tecnici, sia in altre scuole superiori; le prove degli studi diversi compiuti e dei lavori già eseguiti.

Oltre i predetti documenti possono essere presentati dei disegni di costruzioni, purchè siano firmati dai professori e vidimati dal direttore dell'Istituto nel quale il concorrente ha compiuto i suoi studi.

Art. 49.

Decorso il tempo stabilito per la presentazione delle domande, il Ministero ne verifica la regolarità, e provvede su di esse a' termini dell'art. 18.

Art. 50.

L'esame è scritto ed orale.

Le prove scritte hanno luogo presso l'Ufficio del genio civile

che ha sede nelle città designate nel decreto che bandisce il concorso.

L'esame orale ha luogo presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 51.

Per gli esami scritti sono assegnati quattro giorni, in ciascuno dei quali i candidati svolgono il tema loro proposto in otto ore, decorrenti dal momento della comunicazione del tema, e non computando in esse il tempo destinato al riposo.

Il giorno per l'esame orale è stabilito dalla Commissione, e la prova può durare non più di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 52.

Sono oggetto delle prove scritte le materie seguenti:

1° Lingua italiana;

2° Aritmetica ed algebra elementare, inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita — Geometria elementare piana e solida - Trigonometria rettilinea - Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3° Disegno lineare, topografico ed architettonico;

4° Costruzioni civili, stradali e idrauliche.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie precedenti, anche le seguenti:

5° Geometria pratica, uso degli strumenti topografici, loro correzioni, rilievi planimetrici ed altimetrici ordinari - Tracciamento di campagna.

6° Leggi sul servizio delle opere pubbliche.

7° Lettura in lingua francese, e traduzione dal francese in italiano.

Art. 53.

I quattro temi per le prove scritte si riferiscono ciascuno ad uno dei primi quattro numeri dell'articolo precedente. La prova in lingua italiana consiste nella compilazione di una relazione sopra una questione tecnica, od una descrizione di lavori; quella di cui al n. 2 nella risoluzione di uno o più problemi; quelli di cui ai nn. 3 e 4 in due piccoli progetti sommarii, nei quali il candidato possa dar prova delle sue cognizioni sulle costruzioni in genere e della sua capacità nel disegno.

Art. 54.

Per ciascun concorso la Commissione esaminatrice è nominata dal ministro dei lavori pubblici, ed è composta di un presidente scelto fra gl'ingegneri capi del genio civile e di quattro membri, due dei quali scelti fra gl'ingegneri del genio civile, e due tra i professori di due diversi Istituti tecnici.

Il meno anziano dei due ingegneri funge da segretario.

Art. 55.

La Commissione è convocata dal suo presidente per la scelta e la compilazione dei temi, almeno otto giorni avanti il principio degli esami.

I quattro temi scelti dalla Commissione sono chiusi, in tanti esemplari, quante sono le sedi di esame, entro buste suggellate e firmate all'esterno dal presidente, su ciascuna delle quali è indicato il giorno e l'ora in cui devono essere aperte.

Le buste, in piego raccomandato, sono trasmesse a cura del Ministero agli ingegneri capi degli Uffici presso i quali hanno luogo le prove scritte.

Art. 56.

Le prove scritte hanno luogo in una sala scelta dall'ingegnere capo sotto la sorveglianza di un impiegato amministrativo inviato dal Ministero o scelto dal prefetto della Provincia fra gli impiegati addetti alla Prefettura, e di un ufficiale tecnico addetto al locale Ufficio del genio civile.

L'ingegnere capo ha l'alta sorveglianza sull'andamento dell'esame, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo all'esame stesso.

In ciascun giorno i detti funzionari, alla presenza dei candidati, aprono la busta delle tesi da trattarsi in quel giorno, e le dettano agli aspiranti.

Durante l'esperimento è rigorosamente vietata ogni comunicazione dei concorrenti fra loro e con persone estranee. I concorrenti che contravvengano a questa disposizione sono immediatamente esclusi dall'esame.

Art. 57.

I lavori d'esame sono stesi su carta somministrata e contrassegnata dall'ingegnere capo. Al primo foglio è attaccato sul lembo superiore un foglietto di carta turchina non trasparente e con orli ingommati, destinata a coprire lo spazio sul quale ogni concorrente deve scrivere il proprio cognome, il nome e la paternità. È vietato ai concorrenti, sotto pena di annullamento dell'esame, di apporre nei lavori qualsiasi altra indicazione che possa farli riconoscere.

Art. 58.

Gli incaricati della sorveglianza degli esami ritirano nel termine stabilito i lavori compiuti da ciascun candidato, verificano se siano state osservate le prescrizioni di cui all'articolo precedente, ed appongono un bollo ad umido sulla congiuntura del foglietto colorato. Ogni lavoro è chiuso in una busta, sulla quale si nota la materia del tema, il giorno e l'ora della consegna, con la firma di chi la riceve.

Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame, l'ingegnere capo del genio civile compila processo verbale, sottoscritto da lui e dall'impiegato amministrativo.

Art. 59.

Le buste contenenti i lavori dei candidati sono immediatamente chiuse in un pacco sigillato, ed a cura degli ingegneri capi inviate al Ministero, insieme ai verbali, ed alle schede originali dei temi proposti con le relative buste.

Il Ministero, a sua volta, trasmette gli atti alla Commissione esaminatrice, la quale verifica, sulla scorta dei verbali, la regolarità delle operazioni e delibera sul merito degli scritti di ciascun candidato.

Art. 60.

Per esprimere il giudizio sopra ogni singolo lavoro ciascun componente della Commissione dispone di dieci punti.

Il candidato per essere ammesso alla prova orale deve avere riportato non meno di trenta punti in ogni tema trattato nello esame scritto.

Art. 61.

Ultimate le votazioni sulle prove scritte, la Commissione procede al riconoscimento del nome dei candidati ammessi alle prove orali, e ne comunica la lista al Ministero.

I candidati compresi nella lista sono invitati all'esame orale dal Ministero, a mezzo delle Prefetture o direttamente, per giorno ed ora determinati.

Art. 62.

Nei giorni e nelle ore indicati, la Commissione tiene, separatamente con ciascuno dei candidati, una conferenza intorno ai lavori da lui fatti nelle prove scritte, intorno alle materie affini, e si accerta della sua conoscenza delle leggi sul servizio delle opere pubbliche.

Il giudizio sull'esito dell'esame orale è espresso con una votazione eguale a quella fatta per le prove scritte.

La Commissione dispone inoltre di altri dieci punti in complesso per tener conto del merito del candidato, quale risulta dai titoli prodotti, dagli esami speciali sostenuti, dai documenti di altri studi compiuti, di lavori eseguiti e della pratica fatta nelle opere pubbliche.

Art. 63.

A questi esami sono applicabili le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 del presente regolamento.

§ 2. — *Esame pratico per la nomina di custodi idraulici ad aiutanti di 3ª classe.*

Art. 64.

L'esame pratico dei custodi idraulici aspiranti ai posti di aiu-

tante di 3ª classe, ai termini dell'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 367, è bandito con decreto Ministeriale, pubblicato nel *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.*

In detto decreto sono indicati i giorni in cui gli esami avranno luogo, ed il termine per la presentazione delle domande d'ammissione.

Art. 65.

Per essere ammessi all'esame, i custodi idraulici che abbiano prestato, come tali, almeno cinque anni di non interrotto servizio, devono presentarne domanda in via gerarchica su carta da bollo da L. 1 al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale), unendovi i seguenti documenti:

a) il certificato di nascita, debitamente legalizzato, da cui risulti che non abbiano oltrepassato il 40º anno di età alla data del decreto con cui furono indetti gli esami;

b) i diplomi originali di studio di cui alla lettera *g* dell'art. 48;

c) i certificati degli studi speciali compiuti, oltre quelli richiesti dalla lettera *b*, e di lavori eventualmente eseguiti prima di entrare al servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Le domande ed i documenti sono trasmessi al Ministero dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile cui l'aspirante è addetto, con un rapporto nel quale sono fornite particolareggiate informazioni sulla capacità, sullo zelo, sulle speciali attitudini dimostrate in servizio dall'aspirante stesso.

Art. 66.

L'esame ha luogo in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici e si compie in quattro giorni.

Nei primi due giorni il candidato compila gli allegati di un progetto, specificatamente indicati nel tema, sopra i dati principali forniti dalla Commissione esaminatrice.

Nel terzo giorno fa un esperimento pratico di rilevamento o tracciamento di opere sul terreno.

Per il compimento delle prove in ciascun giorno sono assegnate otto ore di lavoro effettivo.

Alla fine di ciascun giorno, il lavoro fatto deve essere firmato dal candidato, e consegnato ad uno dei componenti la Commissione, il quale vi appone la sua firma.

Art. 67.

La Commissione esaminatrice è costituita nel modo prescritto dall'art. 54.

Essa è convocata dal suo presidente, il giorno avanti a quello in cui hanno principio gli esami per la scelta e la compilazione dei temi.

I singoli temi sono chiusi in buste suggellate, da aprirsi nel giorno dell'esame alla presenza dei candidati.

Art. 68.

Terminate le prove di cui all'art. 66, la Commissione tiene con ciascuno dei candidati una conferenza intorno ai lavori da lui presentati, e sulle materie indicate all'art. 52.

La conferenza può durare non oltre quarantacinque minuti.

Art. 69.

Ogni componente la Commissione dispone di dieci punti per dar giudizio su ciascuna prova scritta ed orale, e di cinque per la valutazione del merito di ciascun candidato quale risulta dai suoi titoli, dagli specchi caratteristici e dalle altre informazioni sui suoi antecedenti servizi.

Il candidato, per essere dichiarato promovibile, deve ottenere complessivamente non meno di 160 punti.

La graduatoria per le promozioni è data dal numero complessivo dei punti.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano di nomina a custode idraulico.

La graduatoria è pubblicata nel *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.*

Art. 70.

A tale esame sono applicabili le disposizioni degli articoli 26 e 33 del presente regolamento.

CAPO IV.

Ammissione ai posti di ufficiale d'ordine.

Art. 71.

Il concorso per esami ai posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel corpo Reale del genio civile è bandito con decreto del ministro nel quale sono indicati: il numero dei posti da conferire; il termine utile per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al concorso; le città nelle quali si terranno gli esami; il giorno in cui le prove avranno principio.

In detto decreto può anche essere stabilito il numero dei posti che eventualmente sia assegnato a coloro che abbiano superato felicemente uno speciale esperimento di disegno.

Il decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici* o nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Fra la pubblicazione del decreto e l'apertura degli esami deve decorrere un termine non minore di un mese.

Art. 72.

Chi intenda concorrere deve far pervenire, entro il termine stabilito, una domanda in carta da bollo di L. 1 al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale), indicando chiaramente il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio, e la città nella quale intenda sostenere le prove scritte, nonchè se intenda sottoporsi ad uno speciale esperimento di disegno.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ai documenti di cui alle lettere *a*, *c*, *d* dell'art. 17, del presente regolamento, anche i seguenti:

1º) l'atto di nascita, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente non ha superato l'età di 25 anni alla data del decreto che bandisce il concorso, salvo, rispetto a coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, di aumentare questi limiti d'età di tanti anni quanti ne abbiano passati sotto le bandiere;

2º) la prova di avere ottemperato agli obblighi di leva, se il concorrente abbia superato i 18 anni;

3º) l'attestato originale della licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Art. 73.

Gli esami sono scritti ed orali, durano tre giorni, e consistono nella trattazione di due temi scritti per ciascuno dei due primi giorni ed in un esperimento orale nel terzo.

Pei temi scritti i candidati hanno otto ore disponibili; l'esperimento orale dura mezz'ora.

Le prove scritte hanno luogo presso l'Ufficio del genio civile che ha sede nelle città designate nel decreto che bandisce il concorso; l'esame orale ha luogo presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 74.

Gli esami scritti sono dati sopra le materie seguenti:

a) saggio di composizione italiana;

b) saggio di calligrafia;

c) aritmetica elementare;

d) nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno, e specialmente sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Sono argomenti dell'esame orale, oltre le materie di cui alle lettere *c*) e *d*), anche le seguenti:

e) elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno italico (1805) fino ai giorni nostri;

f) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente di Italia;

g) principî fondamentali sull'ordinamento dei poteri dello Stato.

Art. 75.

Per ciascun concorso la Commissione esaminatrice è nominata dal ministro dei lavori pubblici. Essa si compone di un direttore capo divisione od ispettore centrale amministrativo, presidente, di un capo sezione dello stesso Ministero, di due ingegneri del genio civile, e di un professore di ginnasio o di scuola tecnica. Uno dei membri è incaricato delle funzioni di segretario.

Art. 76.

Agli esami di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni degli articoli 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61.

Art. 77.

Per esprimere il giudizio sull'esame orale ciascun componente della Commissione dispone di dieci punti.

La Commissione dispone inoltre di dieci punti in complesso per tener conto dei servizi militari e civili, degli studi speciali e di altri titoli di merito di ciascun candidato, e di altri venti punti in complesso da conferire a coloro che abbiano sostenuto un esperimento di disegno.

Art. 78.

Per essere dichiarati idonei i candidati devono aver conseguito non meno di trenta punti in ciascuna delle prove d'esame.

Art. 79.

La Commissione classifica gli idonei secondo l'ordine dei punti ottenuti, e presenta al Ministero una relazione sull'incarico da essa compiuto.

Il Ministero, avuta la relazione della Commissione esaminatrice, pubblica nel *Bollettino ufficiale* e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno l'elenco dei candidati riusciti idonei, procede, secondo il risultato degli esami, alla nomina di coloro che vinsero il concorso, e rilascia a tutti gli idonei il certificato dell'esito degli esami.

CAPO V.

Ammissione ai posti di inservienti.

Art. 80

Salvo i diritti spettanti ai sottufficiali dell'esercito, per effetto delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, e modificato con legge 2 giugno 1904, n. 217, gli inservienti del genio civile sono scelti a preferenza nelle seguenti categorie:

a) fra i cantonieri, i guardiani idraulici ed i subalterni dei porti e fari che abbiano tre anni di buon servizio;

b) fra coloro che appartengano a famiglie di agenti dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, od abbiano prestato servizio militare almeno per otto anni.

Non può essere nominato inserviente chi abbia superato l'età di 40 anni, e non sappia leggere e scrivere correntemente.

TITOLO III.

Delle promozioni

CAPO I.

Norme generali.

Art. 81.

Gli specchi caratteristici di tutto il personale del genio civile sono compilati ogni anno, secondo i moduli stabiliti dal Ministero.

Sui detti moduli il capo d'ufficio esprime in modo chiaro ed esplicito il suo giudizio sulle qualità fisiche e morali, sulla capacità, sulle speciali attitudini di ciascuno degl'impiegati da lui dipendenti, e dichiara se lo ritenga meritevole di promozione per merito o per anzianità.

Qualora il capo d'ufficio non creda di poter dare un favorevole giudizio sulla moralità e sulla condotta in genere di un impiegato, ne inscrive la riserva sul modulo dello specchio caratteristico, ed allega a questo un rapporto riservato, nel quale espone le ragioni che lo indussero a fare tale riserva, indicando specificatamente i fatti sui quali reputa necessario un più ponderato esame.

Gli specchi caratteristici sono poi trasmessi agl'ispettori superiori compartimentali competenti, perchè vi appongano le loro osservazioni.

L'ispettore compartimentale darà pure le informazioni sul personale che presta servizio presso altre amministrazioni entro la circoscrizione del Compartimento.

Art. 82.

Il ministro, ricevuti gli specchi caratteristici, li esamina e, se lo ritenga necessario, chiede maggiori schiarimenti sulle informazioni che vi sono inserite.

Nel caso previsto dal secondo capoverso dell'articolo precedente il ministro dispone che sia fatta un'inchiesta sui fatti esposti nel rapporto riservato, provvedendo perchè gli addebiti che risultassero fondati, siano contestati all'impiegato, con invito a presentare le sue deduzioni per iscritto.

Il rapporto ed i risultati dell'inchiesta con le giustificazioni dell'impiegato rimangono, quando non occorrono provvedimenti disciplinari, allegati allo specchio caratteristico.

L'annotazione sugli specchi degli elogi e delle punizioni è fatta a cura del Ministero.

Art. 83.

Gli specchi caratteristici sono conservati presso la divisione del personale e, quando occorra provvedere a promozioni, sono, a cura di questa, comunicati al Comitato del personale od alla Commissione nominata ai termini degli articoli 5 e 92 del presente regolamento.

Art. 84.

Sono titoli alla promozione di merito per gli impiegati che serbano buona condotta tanto in ufficio che fuori ed adempiono con diligenza ai propri doveri, l'aver reso importanti servizi straordinari e speciali, distinguendosi nell'esercizio delle proprie attribuzioni, e l'avere pubblicato o compiuto pregevoli lavori scientifici.

La promozione di anzianità non può conferirsi all'impiegato che non abbia dato prova di sufficiente diligenza, operosità, e che non conservi buona condotta.

All'impiegato escluso dalla promozione per anzianità sono comunicati i motivi dell'esclusione.

Contro tale provvedimento l'impiegato può, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, presentare ricorso per via gerarchica al ministro, il quale decide dopo sentito nuovamente il Comitato del personale.

Art. 85.

Le promozioni del personale del genio civile sono fatte di regola, nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, salvo che le esigenze di servizio non richiedano altrimenti.

Prima delle dette epoche sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici* le liste definitive dei designati alle promozioni di merito, proposte dal Comitato del personale ai termini dell'art. 91 del presente regolamento.

Contro l'esclusione dalle liste può, entro quindici giorni dalla pubblicazione, essere presentato motivato ricorso per via gerar chica al ministro, il quale provvede dopo sentito nuovamente il Comitato.

Art. 86.

Gli ingegneri capi di 1ª classe aggregati al Consiglio superiore o reggenti di compartimento e gli ingegneri di 1ª classe reggenti uffici sono scelti fra quelli compresi negli elenchi di promovibilità di cui all'art. 90, oppure sono designati dal Comitato su richiesta del ministro.

Art. 87.

Nelle promozioni, che a norma dell'art. 37 della legge 15 giugno 1893, n. 294, hanno luogo per metà in ordine d'anzianità e

metà per merito, il turno di merito ha sempre la precedenza su quello di anzianità.

Art. 88.

L'ufficiale del genio civile trasferito in seguito a promozione, che non raggiunga entro il termine stabilito la destinazione assegnatagli, perde il suo turno d'avanzamento, salve le misure disciplinari che possano essere adottate a suo carico.

CAPO II.

Norme per le proposte di promozioni.

Art. 89.

Quando il Comitato del personale è convocato per fare proposte di promozioni, nell'ordine del giorno da comunicarsi ai singoli membri, ai termini dell'art. 4 del presente regolamento, deve essere indicato il numero dei funzionari da proporre per le promozioni, per ogni singolo grado e classe, distinguendo le promozioni di merito da quelle di anzianità.

Art. 90.

Aperta la discussione su ciascun gruppo di promozioni, è data lettura degli specchi caratteristici dei singoli funzionari, seguendo l'ordine del ruolo, a cominciare dal più anziano fra quelli che, secondo quanto è stabilito nel seguente art. 94, possono concorrere alla promozione per merito.

Dopo le eventuali osservazioni dei membri o del segretario del Comitato, si procede di volta in volta, per ciascun funzionario, ad una votazione per stabilire se sia o meno da comprendersi nell'elenco di merito. Questa votazione è fatta a schede segrete, per *sì* o per *no*, secondo le norme stabilite dall'art. 9 del presente regolamento, e si continua fino a che sia formato un elenco di promovibili per merito in numero doppio di quello richiesto dall'ordine del giorno.

Art. 91.

La scelta definitiva dei funzionari da proporsi per la promozione di merito è fatta, votando ciascun membro del Comitato una lista contenente tanti nomi di funzionari, scelti fra quelli compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, quanti sono quelli richiesti dall'ordine del giorno.

S'intendono proposti per la promozione coloro che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

Nel caso che in una votazione non siasi raggiunta la maggioranza assoluta su tutti i nomi, si procede ad una votazione di ballottaggio, per il completamento della lista, fra coloro che hanno riportato maggior numero di voti. A parità di voti ha la preferenza il più anziano di grado o di classe.

Nella lista approvata per ciascun gruppo di promozioni i funzionari designati sono inscritti per ordine di anzianità con l'indicazione dei punti riportati, distintamente se a primo scrutinio od in seguito a ballottaggio.

Art. 92.

Quando, ai termini dell'art. 5 del presente regolamento, sia stato affidato ad una speciale Commissione l'incarico delle proposte di promozioni, la Commissione stessa, esaminati gli specchi caratteristici dei singoli funzionari, e sentito il capo del personale, prepara per ciascun gruppo di promozioni un elenco di promovibili per merito, in numero doppio di quello richiesto dall'ordine del giorno.

Tale elenco è comunicato, in piego riservato, ai membri del Comitato, almeno 24 ore prima della riunione.

Aperta la seduta, il presidente mette in votazione per schede segrete l'intero elenco, invitando i componenti il Comitato a scrivere nell'elenco, a fianco ai nomi dei singoli proposti, il loro giudizio con un *sì* od un *no*.

Se da questa votazione risulti escluso dall'elenco qualcuno dei nomi proposti dalla Commissione, è data lettura degli specchi caratteristici di tutti coloro che non furono compresi nell'elenco votando su ogni singolo nome nel modo indicato nel capoverso dell'art. 90 fino a che si sia raggiunto il numero necessario.

Sull'elenco così formato si procede alla votazione della lista definitiva nel modo indicato all'articolo precedente.

Art. 93.

Salvo il disposto dell'art. 39 della legge 15 giugno 1893, n. 294, i funzionari che non riuscirono inclusi nell'elenco di merito, di cui ai recedenti art. 90 e 92, si intendono designati o proposti per la promozione di anzianità, secondo l'ordine della iscrizione nel ruolo, salvo che non sia fatta motivata opposizione da parte di un membro o del segretario del Comitato. In tal caso, dopo la lettura e a discussione degli specchi caratteristici e degli altri atti eventualmente comunicati al Comitato, questo delibera mediante votazione a scheda segreta pel *sì* o pel *no*.

Art. 94.

Escluso per due volte un funzionario dall'elenco di merito di cui agli art. 90 e 92, non possono esserne nuovamente discussi i titoli, se non in seguito al ricorso dell'interessato di cui all'art. 85.

In tal caso si riesaminano gli specchi caratteristici, e, fatta opportuna discussione, si procede alla votazione nel modo stabilito dagli articoli suindicati.

TITOLO IV.

Premi e punizioni.

Art. 95.

Agli ufficiali del genio civile che si segnalano per zelo e capacità eccezionali nell'adempimento dei propri doveri, per notevoli vantaggi recati allo Stato, per pubblicazioni tecniche importanti possono essere concessi encomi, premî ed onorificenze.

L'encomio è conferito dal ministro, di propria iniziativa od in seguito a proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici o dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile, ovvero sentito, quando ne sia il caso, il Comitato del personale.

I premî sono conferiti, con decreto del ministro, per importanti pubblicazioni scientifiche, sentita la Commissione permanente per il *Giornale del genio civile, rivista dei lavori pubblici.*

Art. 96.

Degli encomi, dei premî e delle onorificenze è presa nota nello specchio caratteristico e nel registro di matricola dell'impiegato, e ne è data notizia nel *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.*

Art. 97.

Le pene disciplinari che possono applicarsi agli ufficiali ed inservienti del genio civile sono:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio da un giorno a tre mesi, con la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 101;

3° la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni da un giorno a sei mesi, con la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 101;

4° la revocazione dall'impiego;

5° la destituzione.

Art. 98.

La censura è inflitta:

1° per negligenza in servizio od atti non molto gravi contro la disciplina o contro il rispetto dovuto ai superiori di grado o di classe;

2° a chi, malgrado una preventiva ammonizione, faccia pervenire al Ministero sollecitazioni o domande fuori della via gerarchica;

3° per contegno non corretto verso i dipendenti;

4° per assenza dall'ufficio senza autorizzazione o giustificazione.

Art. 99.

La sospensione dallo stipendio è inflitta per le cause seguenti:

1° Per constatati errori od inesattezze nei progetti compilati, quando non n'è derivato danno allo Stato;

2° quando senza autorizzazione si modifichino condizioni di contratto, pur non derivandone danno allo Stato;

3° recidiva nei fatti che diedero luogo alla censura di cui al precedente articolo;

4° accettazione di incarichi estranei al servizio governativo, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione preventiva;

5° esercizio di qualsiasi ufficio od occupazione che sia incompatibile col decoro d'impiegato, e che non permetta la dovuta assiduità ai lavori d'ufficio, o in ogni modo produca inconvenienti pel servizio;

6° condotta morale riprovevole.

La sospensione dallo stipendio non dispensa l'impiegato dall'obbligo di prestare servizio.

Art. 100.

La sospensione dallo stipendio e dalle funzioni è inflitta per le cause seguenti:

1° per recidiva nelle mancanze che diedero causa alla sospensione dallo stipendio;

2° per inosservanza del segreto d' ufficio o per qualsiasi comunicazione a chiunque di atti d'ufficio che non dovrebbe conoscere;

3° per qualsiasi altra mancanza che provi trasgressione dei doveri d'ufficio per mire personali;

4° quando nella consegna dei lavori od in altre circostanze, essendosi rilevate gravi inesattezze od errori nei progetti, si proceda, ciò nondimeno, alla consegna od alla esecuzione dei lavori con danno dello Stato;

5° quando, senza autorizzazione e con danno dello Stato, si facciano eseguire lavori in più o varianti ai progetti oltre ai limiti ammessi dai regolamenti;

6° quando per omessa o ritardata comunicazione, oppure per mancata richiesta di provvedimenti d'urgenza sia derivato danno allo Stato.

Nei casi previsti dai precedenti numeri 4, 5 e 6 alla sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, può essere aggiunta la interdizione da ogni promozione per un periodo da uno a cinque anni, senza pregiudizio dell'azione civile e penale a seconda della legge.

Il periodo della sospensione dallo stipendio e dalle funzioni non è computato per l'anzianità nel ruolo.

Art. 101.

All'impiegato contro il quale siasi iniziato un procedimanto penale per delitto può essere inflitta, udito il Comitato del personale, la sospensione a tempo indeterminato con l'interdizione dalla promozione.

È sempre inflitta la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni all'impiegato contro il quale sia stato spedito mandato di cattura o che siasi reso contumace.

L'impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, è sospeso dallo stipendio durante il tempo d'espiazione della pena con perdita della relativa anzianità.

In entrambi i casi, il ministro ha facoltà di accordare all'impiegato od alla sua famiglia un assegno alimentare non mai eccedente la metà dello stipendio.

Art. 102.

L'impiegato che sia stato assoluto o prosciolto, cessa di essere sospeso e riacquista il diritto alla parte di stipendio non percetta riprendendo, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

L'impiegato, nonostante che sia intervenuta, per il fatto imputatogli, sentenza di assoluzione od ordinanza di non farsi luogo a procedere, può essere sottoposto a pena disciplinare.

Art. 103.

La revocazione dall'impiego ha luogo per le cause seguenti:

1° provata inattitudine nell'adempimento dei doveri d'ufficio, quando ne siano derivati danni allo Stato;

2° recidiva nei fatti che diedero luogo a sospensione;

3° mancanze gravi in servizio o contro la disciplina;

4° gravi abusi di autorità e fiducia;

5° provata mancanza di rettitudine nella trattazione degli affari di servizio;

6° offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative o pubblica manifestazione di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale od all'unità della patria;

7° condanna, per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale eccedenti i sei mesi, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente;

8° grave mancanza contro l'onore, che abbia prodotto scandalo, ed atti che dimostrino difetto di senso morale.

Art. 104.

Si fa luogo alla destituzione per le cause seguenti:

1° per distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

2° per l'accettazione di qualsiasi compenso, o per qualsiasi partecipazione a beneficî ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

5° violazione dolosa del segreto d'ufficio in pregiudizio dello Stato o dei privati;

4° condanna, passata in giudicato, per delitti contro la patria, contro i poteri dello Stato, contro il buon costume, e per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, frodi, appropriazione indebita od altro delitto che costituisca mancanza contro l'onore; nonchè qualsiasi condanna che porti seco la interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 105.

La censura o la sospensione sono applicate direttamente dal ministro o su proposta dei capi d'ufficio o degli ispettori superiori.

Per la sospensione è sentito il Comitato del personale del genio civile.

La revocazione dall'impiego e la destituzione sono pronunciate per decreto Reale o per decreto Ministeriale, secondo che l'impiegato è di nomina Regia o Ministeriale. Quando non trattisi di revocazione o di destituzione a seguito di sentenza passata in giudicato, è sentito il Comitato predetto.

In ogni caso l'impiegato deve essere invitato a presentare per iscritto le sue discolpe nel termine perentorio fissato dal Ministero.

Art. 106.

Per l'approvazione delle proposte di punizioni, da parte del Comitato del personale, occorre la maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. In caso di parità di voti la deliberazione si ritiene favorevole all'incolpato.

Nei casi di cui agli art. 103 e 104 le deliberazioni del Comitato del personale, per essere valide, devono essere prese con l'intervento di tutti i suoi componenti in carica il giorno in cui ha luogo la convocazione, che non siano impediti per comprovati motivi di salute.

Quando si tratti di imputazioni a carico di ispettori del genio civile, non possono assistere all'adunanza gli ispettori membri del Comitato che siano meno anziani degli incolpati.

Art. 107.

Delle pene disciplinari inflitte ad un ufficiale od inserviente del genio civile è presa nota nel registro di matricola del personale, nello specchio caratteristico e nel registro del personale dell'ufficio cui appartiene. Esse vengono pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.*

Eguale annotazione e pubblicazione è fatta del provvedimento con cui una pena disciplinare sia condonata od annullata

TITOLO V.

Del personale aggiunto, e degli aiuti ed assistenti provvisori

—

APO 1.

Del personale aggiunto.

Art. 108.

Gli aiutanti, gli ufficiali d'ordine e gli inservienti inscritti, ai termini della legge 3 marzo 1904, n. 66, nel ruolo transitorio del personale aggiunto del corpo Reale del genio civile, esercitano le funzioni assegnate, secondo le disposizioni in vigore, alle corrispondenti categorie del personale di ruolo del genio civile, tenuto presente quanto è prescritto negli articoli seguenti.

Art. 109.

Gli assistenti sono addetti alla sorveglianza dei lavori e risiedono nel luogo più prossimo a quello in cui questi si eseguiscono.

Se i lavori si compiono in località isolate per modo che gli assistenti per recarsi nel punto più prossimo di essi e per far ritorno alla residenza devano giornalmente percorrere una distanza di oltre 10 km. può essere loro concessa, con decreto Ministeriale, una indennità mensile dalle L. 30 alle 50, secondo la distanza, per tutta la durata dei lavori. Se trattasi di località, oltre che isolata, anche malarica o eccezionalmente difficile, l'indennità può essere elevata fino a L. 80 mensili.

Per l'assistenza a lavori di notte, oppure dentro cassoni ad aria compressa può essere assegnata una indennità variabile fra 1[20 ed 1[10 della quota corrispondente ad una giornata di stipendio per ogni ora di effettivo lavoro.

Art. 110.

Gli aumenti sessennali e quadriennali previsti dall'art. 10 della legge 3 marzo 1904, n. 66, sono concessi agl' impiegati aggiunti del genio civile sulla base dello stipendio con cui furono inscritti nel ruolo transitorio e con le forme prescritte dai RR. decreti 31 dicembre 1876, n. 3628 e 29 gennaio 1880, n. 5539.

Art. 111.

La concessione dell'aumento del decimo sullo stipendio dopo il quarto anno, ai termini del 2° capoverso dell'art. 10 della legge 3 marzo 1904, n. 66, è fatta con decreto del ministro, sentito il Comitato del personale.

Il numero degli impiegati che alla fine del quadriennio possono essere ammessi al godimento dell'aumento di stipendio è stabilito dividendo per dieci il numero degli impiegati inscritti nelle singole categorie del ruolo transitorio. Quando dalla divisione risulti una frazione, questa non sarà considerata, se inferiore alla metà, e sarà considerata per uno se eguale o superiore alla metà stessa.

Sono titoli per ottenere tale concessione, oltre la buona condotta in ufficio e fuori, la diligenza e lo zelo eccezionali spiegati dall'impiegato nell'adempimento dei propri doveri, e soprattutto le prove date, mediante lavori o servizi speciali, di capacità superiore alla normale, in rapporto alle funzioni inerenti alla categoria cui l'impiegato appartiene.

Art. 112.

I passaggi di categoria, di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 3 marzo 1904, n. 66, hanno luogo soltanto da una categoria a quella immediatamente superiore e possono essere effettuati ogni triennio limitatamente ad un quinto del numero totale degli impiegati inscritti nella categoria a cui si tratta di effettuare il passaggio.

Sono titoli al conseguimento del passaggio, oltre la buona condotta e lo zelo, la prova data, mediante lavori e servizi speciali, di avere le attitudini fisiche ed intellettuali e la competenza necessarie per le funzioni inerenti alla categoria cui l'impiegato dovrebbe essere ascritto.

Alla designazione degli impiegati da proporsi per tali passaggi, il Comitato del personale procede con le stesse norme stabilite per le promozioni di merito dei funzionari inscritti nel ruolo organico.

L'impiegato che, proposto per il passaggio alla categoria superiore, dichiari di rinunciarvi, sarà compreso, allo scadere del quadriennio dal conseguimento dell'ultimo aumento di stipendio, fra gli impiegati dalla categoria di cui continua a far parte, ai quali sarà da corrispondere l'aumento anticipato a senso dell'art. 111.

Art. 113.

Al personale aggiunto possono essere concessi i premi ed inflitte le pene disciplinari di cui al titolo IV del presente regolamento.

Il periodo della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio non è computato agli effetti della liquidazione dell'indennità, di cui all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66.

L'impiegato revocato o destituito perde il diritto a tutta od a parte dell'indennità di cui al comma precedente, nei casi previsti per le pensioni degli impiegati civili dello Stato nel testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 114.

L'impiegato aggiunto che abbia compiuto il 65° anno di età, o che per motivi di salute, comprovati da certificato medico debitamente legalizzato, chieda di lasciare il servizio, può essere collocato a riposo ed ammesso a liquidare l'indennità di cui all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66.

Può essere dispensato d'ufficio dal servizio l'impiegato che sia divenuto inabile ad esercitare le sue funzioni. L'inabilità deve essere comprovata in base a visita medico-collegiale compiuta nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Quando si proceda con decreto Reale alla riduzione del ruolo di una determinata categoria del personale aggiunto sono dispensati dal servizio gli impiegati di quella categoria che per condizioni di età o di salute siano giudicati meno atti al servizio, dopo sentito il Comitato del personale.

Art. 115.

Il collocamento a riposo e la dispensa dal servizio di cui al precedente articolo sono disposti con decreto Ministeriale, nel quale è stabilito l'ammontare dell'indennità spettante all'impiegato, e ne è ordinato il pagamento.

Al detto decreto sono allegati l'estratto dalla matricola dei servizi prestati dall'impiegato alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, il certificato di nascita, e quando ne sia il caso, i documenti relativi al servizio militare ed il certificato medico o quello della visita medico-collegiale.

Art. 116.

L'indennità è liquidata a mesi interi a base dell'ultimo stipendio goduto dall'impiegato. Non è computato il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia; quello passato in aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

Il servizio militare, che deve essere dimostrato con la presentazione del foglio di congedo è computato nel modo stabilito dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 117.

In caso di morte dell'impiegato in attività di servizio l'indennità è liquidata alla vedova ed agli orfani alle condizioni stabilite dagli art. 104 e 105 del citato testo unico della legge sulle pensioni civili e militari.

Per ottenere la liquidazione dell'indennità la vedova dell'impiegato deve unire alla domanda i documenti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 87 del regolamento per l'esecuzione del detto testo unico, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, e gli orfani i documenti di cui all'art. 89 del regolamento stesso.

Ai documenti da presentarsi per la liquidazione dell'indennità sono applicabili le disposizioni degli art. 136, 137, 138, 139 e 140 del regolamento sovra citato.

Art. 118.

Gli eredi dell'impiegato morto in servizio, per conseguire il pagamento della quota di stipendio spettante all'impiegato, devono presentare i documenti stabiliti dagli art. 337 e 338 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª).

CAPO II.

Aiuti ed assistenti provvisori.

Art. 119.

Gli aiuti ed assistenti provvisori che gli ingegneri capi del genio civile possono, sotto la loro responsabilità, assumere in temporaneo servizio, secondo quanto è prescritto dall'art. 30 della legge 5 luglio 1882, n. 874, e dall'art. 53 della legge 15 giugno 1893, n. 294, sono scelti fra gli inscritti in appositi elenchi formati con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 120.

In ogni ufficio sono tenuti due elenchi di coloro che, in relazione ai bisogni degli studi e dei lavori, possono essere chiamati in servizio temporaneo.

Uno dei detti elenchi comprende gli aiuti provvisori per i lavori di campagna e di tavolino, l'altro gli assistenti pure provvisori per la locale sorveglianza dei lavori.

Art. 121.

Coloro che aspirano ad essere compresi negli elenchi indicati nel precedente articolo devono, entro il termine che sarà stabilito in apposito avviso da inserire nel *Bollettino ufficiale* di ogni Prefettura, presentarne domanda su carta da bollo da centesimi 60 all'ingegnere capo del genio civile della Provincia nella quale risiedono, indicando a quali posti intendano concorrere.

Art. 122.

Alla domanda per l'inscrizione nell'elenco degli aiuti provvisori, scritta di pugno del concorrente, devono essere uniti i seguenti documenti:

a) il certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto il 21 e non ha oltrepassato i 45 anni;

b) il certificato di penalità di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) il certificato medico legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione fisica robusta, esente da imperfezioni ed atta a qualsiasi lavoro di campagna e di tavolino;

d) gli attestati degli studi compiuti e degli esami sostenuti, e la patente di perito agrimensore, o la licenza della sezione speciale di costruzioni o di fisico-matematica rilasciate da un Istituto tecnico del Regno, oppure altro titolo equipollente;

e) la prova della pratica fatta nella compilazione di progetti o nella sorveglianza di lavori sì pubblici che privati.

Art. 123.

Le domande per l'inscrizione nell'elenco degli assistenti provvisori, oltre ai documenti indicati alle lettere *a*, *b* e *c* dell'articolo precedente, devono avere a corredo i certificati degli studi compiuti ed un attestato di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, rilasciato da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, ovvero dall'ingegnere capo di un ufficio tecnico provinciale o comunale, nel quale sia dichiarato che l'aspirante ha dato prova di possedere le cognizioni e la pratica necessaria per la sorveglianza di lavori, indicando la natura di quelli per i quali avrebbe speciale attitudine.

Art. 124.

Spirato il termine di cui all'art. 121, l'ingegnere capo esamina le domande pervenute, escludendo in via inappellabile quelle non regolarmente documentate, e dandone immediata partecipazione all'interessato con la restituzione degli atti.

Le domande ritenute ammissibili sono quindi classificate in corrispondenza delle due categorie di impieghi, ed i concorrenti sono inscritti nei due elenchi di cui all'art. 120.

Art. 125.

L'inscrizione nell'elenco degli aiuti provvisori ed in quello degli assistenti provvisori non può aver luogo se non dopo che, riconosciuta la regolarità delle domande, l'ingegnere capo abbia, con l'esame dei certificati prodotti, accertata la competenza del concorrente per gli speciali servizi cui sarà chiamato, a seconda della categoria alla quale aspira.

L'ingegnere capo può, quando lo creda necessario, chiedere informazioni agli altri uffici od ingegneri alla cui dipendenza il concorrente abbia prestato servizio.

Anche quando la domanda sia regolarmente documentata e sia provata la capacità, se risulta che per qualche fatto o circostanza speciale si possa ritenere non opportuna l'assunzione dell'aspirante, l'ingegnere capo può escluderlo dall'ammissione nell'elenco, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

L'iscrizione in ciascun elenco è fatta per ordine di merito. Hanno la precedenza coloro che prestano o che abbiano già prestato la loro opera alla dipendenza dell'ingegnere capo, e poi quelli che siano stati addetti all'esecuzione od a studi di opere pubbliche per conto dello Stato, di Provincie o di Comuni.

Art. 126.

Gli elenchi compilati in doppio esemplare, su un modulo stabilito dal Ministero, sono poi trasmessi, con tutti i documenti e con le osservazioni dell'ingegnere capo, al Ministero stesso (Segretariato generale) per la loro approvazione.

Ai detti elenchi l'ingegnere capo unisce uno speciale rapporto intorno a quegli aspiranti per i quali, pur essendo stata riconosciuta la regolarità della domanda, egli ritenga non opportuna la nomina per l'esistenza di qualche fatto o circostanza speciale.

Art. 127.

Il Ministero, esaminati i documenti e le speciali proposte degli ingegneri capi, approva in via definitiva ed inappellabile gli elenchi, dei quali restituisce una copia all'ingegnere capo, perchè sia conservata in ufficio.

Dispone pure la restituzione dei documenti agli interessati.

Art. 128.

La rinnovazione degli elenchi, per tutti gli uffici od anche solo per una parte di essi, è disposta dal Ministero almeno ogni triennio.

Nel frattempo l'ingegnere capo provvede, dandone motivata notizia al Ministero, alla cancellazione di coloro che abbiano superata l'età di anni 60, o che per condizioni di salute o per altre ragioni, non convenga assumere in servizio.

Art. 129.

Quando si verifichi il bisogno di un aiuto provvisorio o di un assistente l'ingegnere capo del Genio civile ne fa domanda al Ministero (Segretariato generale), proponendo la nomina di una persona scelta fra gli inscritti negli elenchi esistenti nell'Ufficio, od in mancanza fra quelli inscritti in elenchi di altre provincie vicine. In tale scelta l'ingegnere capo, tenuto presente quanto è prescritto all'art. 144, ha riguardo alle speciali attitudini della persona che propone, in rapporto alla natura degli studi e dei lavori cui deve essere addetta, dando la preferenza a coloro che risiedono abitualmente nel luogo più prossimo a quello dove si devono eseguire i lavori o gli studi. Deve anche assicurarsi che per le loro condizioni di salute le persone proposte si trovino in grado di assumere subito servizio.

Nella proposta l'ingegnere capo indicherà gli studi od i lavori di cui si tratta, la presumibile durata in servizio del personale da assumere, l'assegno giornaliero da concedere, e, se ne è il caso, le ragioni speciali della scelta.

Art. 130.

L'autorizzazione per la nomina di un aiuto o di un assistente provvisorio, è data personalmente dal ministro.

Prima di essere ammessa ad esercitare le sue funzioni la persona nominata rilascia all'ingegnere capo una dichiarazione scritta colla quale riconosce di poter essere licenziato quando, a giudizio

insindacabile dell'Amministrazione, cessi il bisogno dell'opera sua, senza diritto a preventivo avviso nè ad indennità di licenziamento.

Art. 131.

L'ingegnere capo è responsabile dell'opera che prestano gli aiuti e gli assistenti provvisori. È quindi in sua assoluta facoltà di licenziarli, quando lo ritenga utile al servizio, o di proporne al Ministero la sostituzione.

Gli aiuti ed assistenti provvisori non possono essere addetti ad altri lavori o servizi che non siano quelli per cui fu autorizzata la loro assunzione, salvo che non ne sia data autorizzazione preventiva dal ministro.

Art. 132.

Tanto gli aiuti provvisori quanto gli assistenti sono retribuiti a giornata nella seguente misura:

Gli aiuti provvisori da L. 4 a L. 6 al giorno.

Gli assistenti da L. 3 a L. 5 al giorno.

L'assegno è pagato dall'ingegnere capo, o chi per esso, ogni quindicina, in ragione del numero delle giornate di effettivo lavoro, su mandato a disposizione emesso dal Ministero.

L'assegno degli aiuti provvisori può essere aumentato di un terzo nei soli giorni in cui abbiano a recarsi e trattenersi, per ragioni di servizio, fuori della loro ordinaria residenza. Tale aumento è concesso, sotto la sua responsabilità, dall'ingegnere capo, il quale dovrà unire al rendiconto della spesa la dichiarazione relativa allo scopo ed alla durata della gita compiuta dall'impiegato.

L'assegno giornaliero degli assistenti può essere aumentato di lire due per servizi specialmente difficili e di grande responsabilità, o pericolosi, o in località eccezionalmente isolate od insalubri.

Gli assistenti devono risiedere sul luogo ove si svolgono i lavori, o, quando ne sia constatata la impossibilità, nel luogo più prossimo.

Agli aiuti ed assistenti provvisori non può essere concesso alcun altro compenso nè indennità sotto qualsiasi titolo.

Art. 133.

Per tutta la durata del servizio gli aiuti ed assistenti provvisori sono tenuti all'osservanza dei regolamenti stabiliti per gli Uffici e per il personale del Genio civile, in quanto siano loro applicabili e delle disposizioni che siano all'uopo emanate dall'ingegnere capo.

Quando per qualsiasi motivo rimangano assenti dall'Ufficio o dal lavoro per oltre tre giorni senza preventiva autorizzazione sono immediatamente sostituiti.

Dopo ogni anno di servizio non interrotto, e quando le esigenze degli studi o dei lavori lo consentano, può l'ingegnere capo accordare agli aiuti ed agli assistenti provvisori un congedo di giorni quindici; al di là di questo limite i detti impiegati perdono il diritto allo assegno giornaliero.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie

—

Art. 134.

Con decreto Ministeriale, pubblicato nel *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici*, sono stabiliti i giorni in cui hanno luogo gli esami degli aiutanti che, ai termini dell'art. 52 della legge 15 giugno 1893, n. 294, possono concorrere ad una parte determinata dei posti di ingegnere di 3ª classe. È stabilito altresì il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione da parte degli interessati.

Art. 135.

Le domande di ammissione sono trasmesse dagli ingegneri capi con un rapporto intorno all'attitudine ed al grado di capacità di ciascuno dei richiedenti.

Gli aiutanti forniti del grado accademico di ingegnere devono unire alla domanda il diploma originale di laurea.

Il Ministero partecipa agli aiutanti, nei quali abbia riconosciuto i necessari requisiti, la loro ammissione all'esame.

Art. 136.

L'esame scritto consiste in uno speciale esperimento sulle cognizioni pratiche nei varî rami delle costruzioni, e viene dato innanzi ad una Commissione di cinque membri, nominati dal ministro, dei quali tre devono essere ispettori superiori del genio civile

Art. 137.

Ogni candidato può scegliere come materia dell'esame uno dei sei gruppi seguenti:

1° Architettura civile; 2° Costruzione di strade rotabili e di ponti; 3° Costruzioni ferroviarie; 4° Costruzioni fluviali; 5° Bonificazioni, derivazioni ed irrigazioni; 6° Costruzioni marittime.

Il candidato deve redigere un progetto pratico sopra un tema dato dalla Commissione e relativo ad opere del gruppo da esso prescelto. Il lavoro si fa entro il termine di tre giorni, ed in questo tempo deve essere compiuta la soluzione del tema proposto, presentando, assieme ai necessari tipi quotati, una relazione che dia ragione delle disposizioni del progetto compilato.

Alla fine di ciascun giorno il lavoro fatto è firmato dal candidato, e consegnato ad uno dei componenti la Commissione, il quale vi appone la propria firma.

Art. 138.

Terminata la prova scritta, la Commissione tiene con ciascuno dei candidati una conferenza intorno al progetto da lui presentato, nonchè sulle leggi e sui regolamenti riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 139.

Le disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento sono applicabili anche agli esami di cui agli articoli precedenti.

Art. 140.

Ogni componente la Commissione dispone di venti punti per dar giudizio su ciascuna delle prove, orale e scritta. La Commissione inoltre dispone di altri cento punti in complesso, per valutare il merito di ciascun candidato, quale risulta dai suoi titoli e dalle informazioni sui suoi antecedenti servizi.

Il candidato per essere dichiarato promovibile deve ottenere complessivamente non meno di 165 punti ed il numero complessivo dei punti conseguiti dà il titolo alla precedenza.

A parità di punti hanno la precedenza coloro i quali abbiano presentato migliori titoli.

Art. 141.

Nel caso che siano contemporaneamente chiamati agli esami, tanto aiutanti di cui al 1° comma dell'art. 52 della legge 15 giugno 1893, n. 294, quanto aiutanti di cui al 2° comma dell'articolo stesso, la Commisosine fa due distinti elenchi di classificazione, per tener separato conto, per la promozione di ciascuna lista, nelle proporzioni stabilite dalla legge.

Art. 142.

Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'art. 112, entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, e nei limiti dei fondi disponibili in bilancio, potrà essere provveduto al passaggio nella categoria superiore di quelli fra gli impiegati aggiunti che abbiano mosso reclamo contro la loro assegnazione ad una delle categorie del ruolo transitorio, disposta a norma dell'art. 8 della legge 3 marzo 1904, n. 66, e che dal Comitato del personale, in seguito a nuovo esame dei titoli rispettivi, siano riconosciuti idonei alle funzioni proprie della categoria alle quale aspirano.

Art. 143.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pagamento degli assegni mensili agli attuali impiegati avventizi, assunti con le norme di cui all'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182, fino a che siano conservati come tali in servizio.

Rimangono pure in vigore le disposizioni dell'art. 163 del regolamento approvato con R. decreto 8 maggio 1904, n. 368, per

quanto riguarda gli assistenti per i lavori di bonifica, dei quali fu autorizzata l'assunzione con l'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 333.

Agli ufficiali tecnici del genio civile a riposo, attualmente in servizio come avventizi, è conservato il trattamento loro concesso, riguardo alle indennità di trasferta, col decreto Reale che ne autorizzò l'assunzione in temporaneo servizio.

Agli impiegati avventizi che esercitano funzioni di assistente possono essere concessi i compensi di cui all'art. 109 del presente regolamento.

Art. 144.

Nella formazione degli elenchi di cui all'art. 121, gli avventizi ed i giornalieri attualmente in servizio sono inscritti in uno dei due elenchi dell'Ufficio al quale attualmente sono addetti, a seconda dei titoli di cui sono provvisti e della capacità della quale abbiano dato prova a giudizio dell'ingegnere capo.

Quando cessino dall'attuale servizio, coloro che abbiano fatto buona prova, hanno, a parità di condizioni, la precedenza su tutti gli altri per il richiamo in servizio.

Visto: d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
TEDESCO.

Il numero XLV (*parte supplementare*) *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 6 marzo 1898, n. LXVIII (parte supplementare), che approva il regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale nel distretto della Camera di commercio di Trapani;

Vista la deliberazione della Camera predetta in data 1° dicembre 1904;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 8 del regolamento per l'applicazione e per la riscossione della tassa camerale nel distretto della Camera di commercio ed arti di Trapani è modificato nel modo che segue:

« La tassa sarà pagata in due rate: la prima al 10 maggio e la seconda al 10 ottobre, previo avviso che l'esattore farà recapitare ad ogni contribuente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Determinazione ministeriale approvata da S. M. il Re in udienza del 12 marzo 1905.

Medaglia d'argento.

Zerbini Luigi, brigadiere legione carabinieri Bologna, n. 1023-47 matricola.

Quantunque sprovvisto del proprio moschetto, affrontò animosamente un malfattore armato di fucile, rimanendo vittima del dovere. — Teodorano (Forlì), 14 agosto 1904.

Alegi Massimiliano, carabiniere id. Bologna, n. 8063 53 id.

Nella predetta circostanza affrontò egli pure animosamente il malfattore, mantenendo contegno energico e coraggioso, malgrado fosse stato anch'esso ferito da un colpo di fucile.

Losito Eligio, guardia di città, compagnia di Milano.

Cricchi Sebastiano, id. id., id. Milano.

Durante l'inseguimento di una comitiva di malfattori, affrotarono animosamente uno di costoro e, malgrado fossero fatti segno a quattro colpi di rivoltella, si gettarono sul ribelle, riuscendo, dopo lunga lotta, a trarlo in arresto. — Milano, 21 agosto 1904.

Cosentino Domenico, vice brigadiere legione carabinieri Palermo, n. 537-18 matricola.

Diresse con molta avvedutezza le operazioni per la cattura di un latitante celato in una casa rustica; fatto segno ad un colpo di fucile da parte del bandito, rispose animosamente al fuoco uccidendo il ribelle. — Castrogiovanni (Caltanissetta), 21 novembre 1904.

Scarpati Domenico, soldato 2 genio, n. 32295-27 id.

Interpostosi per sedare una rissa, quantunque ferito ad un'anca da un colpo di coltello, trattenne i due rissanti fino all'arrivo di altri agenti, che li trassero in arresto. — Bologna, 8 dicembre 1904.

Medaglia di bronzo.

Rebecchi Luigi, delegato di pubblica sicurezza.

Cooperò animosamente ed efficacemente all'arresto di un malfattore armato di rivoltella. — Ventimiglia (Porto Maurizio), 16 marzo 1904.

Cinelli Foscolo, furiere 2 bersaglieri, n. 770 matricola.

Accorso animosamente a dar man forte ad una guardia di finanza interpostasi fra due rissanti, affrontò e ridusse all'impotenza uno di costoro che, armato di coltello, dopo aver ferito due persone, tentava commettere nuove stragi. — Roma, 1° novembre 1904.

Campo cav. Gaspare, capitano 8 bersaglieri.

Tenendo contegno energico e coraggioso, riuscì a sedare una contesa scoppiata fra quattro individui armati, ed a trarre in arresto uno dei rissanti. — Napoli, 30 novembre 1904.

Caprini Vincenzo, soldato 48 fanteria, n. 11203 matricola.

Interpostosi animosamente per sedare una rissa, disarmò uno dei rissanti armato di coltello, e trattenne l'altro fino all'arrivo di alcuni militari, col cui concorso i contendenti vennero tratti in arresto. — Frosinone (Roma), 1° gennaio 1905

Nesci Giuseppe, id. 51 id, n. 16044 id.

Insieme ad altri militari, inseguì animosamente un malfattore armato di rivoltella, riuscendo a trarlo in arresto entro una oscura e ristretta retrobottega, ove egli per primo penetrò con un lume. — Monteleone Calabro (Catanzaro), 1° gennaio 1905.

Con determinazione ministeriale del 12 marzo 1905.

Encomio solenne.

Bonanno Gaetano, tenente 18 fanteria.

Affrontò e trasse in arresto una donna che, entro il cortile della caserma, aveva preso a sparare, per vendetta, dei

colpi di rivoltella contro una recluta. — Catania, 31 dicembre 1904.

Al valor di marina.

Con determinazione ministeriale del 7 marzo 1905.

Attestato officiale di benemerenza.

Freda Pasquale, carabiniere legione Bari, n. 6736-50 matricola. Salvava una donna che si era gettata in mare a scopo di suicidio. — Cariati (Cosenza), 28 gennaio 1904.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Magistratura.

Con R. decreto del 29 dicembre 1904:

registrato alla Corte dei conti il giorno 14 gennaio 1905:

Ricciulli Giovanni, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Mondovì, è tramutato al tribunale civile e penale di Grosseto.

Con decreto Ministeriale del 4 gennaio 1905:

registrato alla Corte dei conti il giorno 14 stesso mese:

Il decreto Ministeriale del 28 settembre 1904 nella parte riguardante la concessione dell'aumento dello stipendio al pretore del mandamento di Maddaloni, sig. Coelli Nicola, è rettificato nel modo seguente:

a Coelli Nicola, pretore del mandamento di Maddaloni, è aumentato lo stipendio da L. 2800 a L. 3080 dal 1° novembre 1904.

Con decreto Ministeriale del 18 gennaio 1905:

Scapaticci Raffaele, pretore del mandamento di Prizzi, è privato dello stipendio per giorni 13, dal 21 dicembre 1904 a tutto il 2 gennaio 1905.

Con R. decreto 19 gennaio 1905:

Mastromarchi cav. Angelo, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, è collocato in aspettativa per quattro mesi, dal 1° febbraio 1905, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Massa-Saluzzo cav. Eugenio, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Alba, è nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino.

Pagani cav. Giovanni, procuratore del Re presso il tribunale cibunale e penale di Saluzzo, è tramutato ad Alba.

Prodazzi Enrico, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Aosta, è tramutato a Pallanza.

Fiachetti Lodovico, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Pallanza, è tramutato ad Aosta.

Coppola Picazio Umberto, vice presidente del tribunale civile e penale di Salerno, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Rieti, con l'annuo stipendio di L. 5000.

Rossi Oreste, giudice del tribunale civile e penale di Potenza, in aspettativa, a tutto il 20 gennaio 1905, è confermato nell'aspettativa stessa per due mesi dal 21 gennaio 1905, continuando a percepire l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Vespasiani Bernardino, giudice del tribunale civile e penale di Grosseto, è collocato in aspettativa, per un mese, dal 7 gennaio 1905.

Alabiso Filippo, pretore del mandamento di Gangi, è tramutato al mandamento di Castelvetrano.

Novellone Nicomede, pretore del mandamento di Santo Stefano Belbo, è tramutato al mandamento di Novara.

Venuti Vincenzo, pretore del mandamento di Taverna, è tramutato al mandamento di Naro.

Gardini Giovanni, pretore del mandamento di Garessio, è tramutato al mandamento di Ceva.

Beltrandi Giovanni, pretore del mandamento di San Damiano Macra, è tramutato al mandamento di Garessio.

Paolini Giovanni, pretore del mandamento di Borgo San Dalmazzo, è incaricato di supplire il titolare mancante nel mandamento di Limone Piemonte.

Piana Giuseppe, pretore del mandamento di Demonte, è incaricato di supplire il titolare mancante nel mandamento di Vinadio.

Pilolli Giuseppe, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Ottone, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è tramutato con le stesse funzioni e lo stesso incarico al mandamento di Varzi.

Cesarano Arturo, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 7° mandamento di Napoli, è tramutato al mandamento di Robbio, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Marangoni Luigi, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Vicenza, è tramutato con le stesse funzioni al mandamento di Barbarano, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Accusani di Retorto e Portanova Emilio, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Acqui, è tramutato con le stesse funzioni nel mandamento di Oviglio, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Giunta Enrico, uditore destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Ustica, con la mensile indennità di L. 100, è esonerato dalla detta missione ed è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Santa Caterina Villarmosa, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, cessando dal percepire la detta indennità.

Cantarano Camillo, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Roma, è temporaneamente applicato alla R. procura del tribunale di Civitavecchia.

Con R. decreto del 22 gennaio 1905:

Merlino cav. Pasquale, consigliere della Corte d'appello di Roma, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Roma, coll'annuo stipendio di L. 9000.

Manferoce Donato, consigliere della Corte di appello di Firenze, è tramutato a Roma.

Andreucci comm. Giovanni, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Palmi, applicato temporaneamente alla procura generale presso la Corte di cassazione di Roma, è tramutato a Nicastro, continuando nella detta applicazione

Mastropasqua cav. Giovanni, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Nicastro, è tramutato a Palmi.

Giova Enrico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Nicastro, incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale civile e penale di Palmi, con l'annua indennità di L. 600, destinato con lo stesso incarico alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Nicastro, continuando a percepire l'annua indennità di L. 600

Mori Alberto, pretore del mandamento di Pieve San Stefano, è tramutato al mandamento di Montalcino

Rovida Amedeo Vittorio, pretore del mandamento di Massa Marittima, è tramutato al mandamento di Grosseto.

Buonoconto Silvio, pretore del mandamento di Gelcata, è tramutato al mandamento di Massa Marittima.

Csota Natale, uditore addetto al tribunale civile e penale di Palermo, è destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Ustica, con indennità mensile.

Cucchiara Filippo, uditore presso il tribunale civile e penale di Catania, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Rammacca, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Bagliani Luigi, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Ancona, è destinato in temporanea missione di vice pretore alla pretura urbana di Bologna, con indennità mensile.

Toesca di Castellazzo Giulio, uditore addetto alla procura generale presso la Corte d'appello di Torino, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Torino.

Biressi Emilio, uditore addetto alla R. procura del tribunale civile e penale di Torino, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 5° mandamento di Torino.

Ripa di Meana Enrico, uditore addetto alla R. procura del tribunale civile e penale di Torino, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nella pretura urbana di Torino.

Invrea Adalberto, uditore addetto alla procura generale presso la Corte d'appello di Torino, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 3° mandamento di Torino.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Rolfo Tullio, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Pinerolo.

Con decreto Ministeriale del 21 gennaio 1905, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese:

Nicodemo Nicola, pretore già titolare del mandamento di Lugagnano Val d'Arda, tramutato con R. dedreto dell'8 settembre 1904 al mandamento di Villaminozzo, ove non ha preso possesso dell'ufficio, è collocato in aspettativa per due mesi dal 18 dicembre 1904, con l'assegno della metà dello stipendio.

De Aloysio Berardino, vice pretore del mandamento di Celenza sul Trigno, è confermato nell'ufficio pel triennio 1904-906.

I sottonotati sano nominati vice pretori del mandamento per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1904-906:

Boluschi Fausto del 3° mandamento di Brescia.

Lante Vincenzo del mandamento di Belluno.

Montani Carlo, del mandamento di Piacenza.

Turin Ugolino del mandamento di Pinerolo.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Persico Amedeo dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Firenze.

Levi Lino dall'ufficio di vice pretore del 1° mandamento di Mantova.

Carlozzi Giovanni Nicola dall'ufficio di vice pretore di San Giovanni in Galdo.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Personale delle intendenze.

Con R. decreto del 9 febbraio 1905:

Granella dott. Michele — Paoletti dott. Amedeo, vice segretari amministrativi di 2ª classe, nominati vice segretari amministrativi di 2ª classe nel Ministero delle finanze, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Personale delle imposte dirette.

Con decreto Ministeriale del 5 febbraio 1905:

Banzo Ferdinando, aiuto d'agenzia di 2ª classe a Roma (1° ufficio) — Baraldi Enrico, aiuto d'agenzia di 2ª classe a Roma (2° ufficio) — Vio Dario, aiuto d'agenzia di 2ª classe a Venezia — Pavesi Enrico, aiuto d'agenzia di 2ª classe a Milano (1° ufficio), promossi, per anzianità, aiuti d'agenzia di 1ª classe, reggenti, con lo stipendio annuo di L. 1100.

Moretti Silvio, aiuto d'agenzia di 3ª classe a Reggio Emilia — Fiandaca Rosario, aiuto d'agenzia di 3ª classe a Caltanissetta — Adinolfi Marco, aiuto d'agenzia di 3ª classe a Salerno — Argirò Luigi, aiuto d'agenzia di 3ª classe a Catanzaro — Malgeri Vincenzo, aiuto d'agenzia di 3ª classe a Reggio Calabria — Mercu Pietro, aiuto d'agenzia di 3ª classe a Cagliari, sono promossi, per anzianità, aiuti d'agenzia di 2ª classe, reggenti, con lo stipendio annuo di L. 950.

Con decreto Reale e Ministeriale del 9 e 20 febbraio 1905:

Santagostino Giuseppe, già aiuto d'agenzia di 3ª classe, è rinominato aiuto d'agenzia di 3ª classe, con lo stipendio annuo di L. 900, e ridestinato ad esercitare le sue funzioni presso il 1° ufficio dell'agenzia di Milano; termine per assumere le funzioni 5 marzo 1905.

Con decreto Ministeriale del 17 febbraio 1905:

Calabria Ettore, volontario nell'agenzia di Savona (Genova), è, in seguito a sua domanda, dispensato dal servizio, a decorrere dal 1° febbraio 1905, per soddisfare agli obblighi di leva in qualità di allievo ufficiale di complemento.

Con R. decreto del 16 febbraio 1905:

Colloridi Bruno, aiuto d'agenzia di 1ª classe nell'agenzia di Gerace (Reggio Calabria), è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° marzo 1905, per riconosciuta inabilità derivante dalle sue condizioni fisiche e dall'età avanzata.

Con decreto Reale e Ministeriale 19-27 febbraio 1905:

Bove Pasquale, diurnista fisso nell'agenzia di Piperno (Roma) — De Rossi Arturo, diurnista nell'agenzia di Napoli (1° ufficio) — Cinque Ernesto, diurnista fisso nell'agenzia di Salerno, sono nominati aiuti di agenzia di 3ª classe, con lo stipendio annuo di L. 900, e destinati nelle agenzie qui sopra rispettivamente indicate. Termine per assumere le funzioni 1° marzo 1905.

Con decreto Reale e Ministeriale del 23-25 febbraio 1905:

Ravalli Ferruccio, volontario nell'agenzia di Roma (1° ufficio), è nominato vice agente di 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 1500 e destinato all'agenzia di Terni (Perugia). Termine per assumere le funzioni, 1° marzo 1905.

Personale delle gabelle.

Con decreto Ministeriale del 17 febbraio 1905:

Picone Vincenzo, già volontario demaniale, è nominato volontario nelle dogane e destinato a Palermo. Dovrà assumere servizio il 1° marzo 1905.

Oteri Raffaele, già volontario delle imposte dirette, è nominato volontario nelle dogane e destinato a Genova. Dovrà assumere servizio il 10 marzo 1905.

Personale delle privative.

Con R. decreto 8 dicembre 1904:

Lavagnino Giovanni, ufficiale alle scritture di 1ª classe nell'amministrazione del lotto, è nominato, per merito a scelta, commissario ai riscontri di 3ª classe, nell'amministrazione stessa, con l'annuo stipendio di L. 3000.

Con R. decreto del 29 dicembre 1904:

Ufficiali d'ordine di 2ª classe nelle amministrazioni militari, nominati ufficiali alle scritture di 3ª classe nell'amministrazione del lotto, con lo stipendio annuo di L. 1500, con anzianità riservata:

Bachiorri Adolfo — Buonincontro Andrea.

Con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1905:

Romagnano dott. Consolato, vice segretario amministrativo di 1ª classe, reggente nell'amministrazione del lotto, è promosso all'effettività del posto, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Con decreto Ministeriale del 6 febbraio 1905:

Verusio Gabriele, verificatore subalterno di 1ª classe in servizio temporaneo nell'agenzia di coltivazione dei tabacchi di Benevento, è dispensato da ogni ulteriore servizio, dal 22 novembre 1904.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,259,274 d'iscrizione sui registri della Direzione gene-

rale per L. 100 al nome di Marengo *Valentina* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Cuneo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marengo *Eugenia-Valentina* di Giovanni minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.50 0[0, cioè: N. 000,444 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 140, al nome di Pozzi *Romeo* fu Carlo, domiciliato a Monza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pozzi *Pietro-Romeo* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Sartorio Giulia, domiciliata a Monza, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,326,992 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 3500, al nome di Romairone ing. comm. Lazzaro fu Giacomo, domiciliato in Genova, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Garbarino Rosa fu *Pasqualino*, nubile, domiciliata in Genova, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al predetto Romairone, come sopra, ma vincolarsi d'usufrutto vitalizio a favore di Garbarino Rosa fu *Giacomo*, nubile, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificato opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: N. 946,372 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 225, N. 1,001,056 di L. 360, N. 1,001,063 di L. 40 e N. 1,001,066 di L. 15, tutte a favore di Landò *Cora* e Sara fu Benedetto, minori, sotto la patria potestà della madre Pietrina Berisso fu Giovanni, vedova Landò, domiciliate in Buenos-Ayres (America), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Landò *Damiana-Cora*, detta Cora, e Sara fu Benedetto, minori, ecc. come sopra, vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1905

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,086,421 d' inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 40, al nome di Carbone Maria, Matilde, *Davidde*, *Carmen*, *Costanza*, ed Anna fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Maria San*tos*-Velasques, domiciliata a San Remo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carbone *Maria*, *Antonia-Metilde*, *Davide*, *Maria-Carmine*, *Amalia-Costanza* ed *Anna* fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Maria San*tes*-Velasques, ecc, veri proprietari della rendita stessa

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,177,484 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 70, al nome di Carbone *Matilde* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Maria Santes-Velasques fu Mariano, vedova di Antonio Carbone, domiciliata in San Remo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carbone *Antonia Metilde*, ecc., ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,177,485 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 70 al nome di Carbone *Carmen* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Maria Santes-Velasques fu Mariano, vedova di Antonio Carbone, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carbone *Maria Carmine*, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,174,486 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 70, al nome di Carbone *Costanza* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Maria Santes-Velasques fu Mariano, vedova di Antonio Carbone, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carbone *Amalia-Costanza* fu Antonio, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè:

1. N. 1,336,795 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 100, al nome di Dagnino Marianna Caterina di *Nicolò* minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Palermo.

2. N. 1,336,796, di L. 100, a favore di Dagnino Nicolino di *Nicolò*, minore, ecc. (come sopra).

3. N. 1,336,797, di L. 100, a favore di Dagnino Angiolino di *Nicolò*, minore, ecc. (come sopra).

4. N. 1,336,798, di L. 100, a favore di Dagnino Giuseppina Jenì di *Nicolò*, minore, ecc. (come sopra).

5. N. 1,336,794, di L. 100, a favore di Dagnino Emilio Giovanni Battista di *Nicolò*, minore, ecc. (come sopra), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente coi nomi medesimi, ma colla paternità di *Luigi*, invece di quella di Nicolò.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,113,626 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 275, al nome di Tasca *Anna* fu Angelo, nubile, domiciliata a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Débito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tasca *Giulia Anna Bartolomea* fu Angelo, nubile, ecc., (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 marzo, in lire 100.00.

AVVERTENZA

La media del cambio odierno essendo di L. 99.99 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 26 occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 27 marzo al 2 aprile 1905 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'Industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

25 marzo 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	105.00 78	103 00 78	104,07 96
4 % *netto*	104,78 33	102,78 33	103,85 51
3 ½ % *netto*	102,70 92	100,95 92	101,89 72
3 % *lordo*	75,17 50	73,97 50	74,01 52

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale del Credito e della Previdenza

CONCORSO

al posto di direttore della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede in Potenza

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 4 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli al posto di direttore della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede in Potenza, con l'annuo stipendio di L. 6000, sottoposto alla ritenuta

di ricchezza mobile ed a quella per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità o per la vecchiaia degli operai (ramo rendite popolari vitalizie).

Art. 2.

La nomina del direttore sarà fatta per decreto Ministeriale e sarà soggetta a conferma, dopo un anno di esperimento, a decorrere dalla data della effettiva assunzione dell'ufficio.

I diritti, i doveri e le attribuzioni del direttore saranno determinati nello statuto organico della Cassa provinciale, da approvarsi per decreto Reale, promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 3.

Coloro che intendono di prender parte al concorso dovranno presentare analoga domanda, in carta da bollo di una lira, diretta al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale del credito e della previdenza), entro il 30 aprile 1905, corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto, alla data predetta, 30 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di non incorsa penalità;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica debitamente legalizzato;

f) titoli comprovanti la coltura generale dell'aspirante e quella speciale nelle discipline giuridiche, amministrative e contabili;

g) altri titoli che attestino l'idoneità del concorrente a dirigere un Istituto di credito.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Saranno specialmente tenuti in considerazione i certificati, debitamente legalizzati, attestanti che il concorrente ha lodevolmente esercitato funzioni direttive o di vigilanza, presso Istituti di credito o di risparmio.

Art. 4.

Per l'esame dei documenti e dei titoli prodotti sarà nominata una Commissione di cinque membri, e cioè:

un consigliere o referendario del Consiglio di Stato, presidente;

un componente della Commissione consultiva per il Credito agrario;

un direttore di un Istituto di credito o di risparmio;

un componente del Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale;

un funzionario di grado superiore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Roma, 20 marzo 1905.

1. *Il ministro*
RAVA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 *bis* del R. decreto 25 luglio 1904, 509;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, pel conferimento di 50 posti di volontario amministrativo nelle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Coloro che intendono di prender parte al concorso dovranno presentarne domanda all'Intendente di finanza della Provincia, nella quale hanno il proprio domicilio, non più tardi del giorno 31 marzo p. v.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° Certificato di nascita da cui risulti che il candidato non abbia superati gli anni 28 di età;

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° Certificato di non incorsa penalità;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5° Certificato di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni o deformità, rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale, o in difetto e per giustificate circostanze, da un medico condotto comunale.

6° Diploma di laurea in giurisprudenza, o diploma di laurea rilasciato dalla scuola di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, ovvero da una delle scuole superiori di commercio considerati dal R. decreto 26 novembre 1903, n. 476.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale sopra ciascuna delle parti dell'unito programma.

La prova di lingua francese sarà solamente orale.

Art. 4.

Tanto le prove scritte quanto le prove orali avranno luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, le prime nei giorni 26, 27, 28 e 29 aprile p. v., le seconde nei giorni immediatamente successivi.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un presidente, di quattro membri e di un segretario, scelti dal ministro delle finanze.

Art. 6.

La Commissione, con l'assistenza di altri funzionari appositamente delegati, regolerà e sorveglierà l'andamento delle prove scritte in conformità delle norme stabilite col regolamento 29 agosto 1897 n. 512.

Art. 7.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi la firma o altro contrassegno, lo chiuderà in una busta, nella quale avrà posto altra busta di minor formato debitamente chiusa e contenente l'indicazione del proprio nome, cognome e paternità, e consegnerà il plico alla Commissione, la quale vi apporrà un numero d'ordine e l'indicazione dell'ora della consegna.

Il riconoscimento dei nomi sarà fatto dopo che tutti gli scritti saranno stati esaminati e giudicati.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, per ciascuna parte del programma, disporrà di 100 punti complessivamente fra la prova scritta e la prova orale.

Per l'approvazione, i candidati dovranno riportare in ciascuna parte del programma almeno 60 punti.

Potrà però la Commissione a maggioranza di voti ritenere idoneo quel candidato che in una sola parte del programma, che non sia la terza o la quarta, abbia riportato non meno di 55 punti.

Terminato lo scrutinio, non saranno pubblicati che i soli nomi dei vincitori del concorso.

Roma, addì 22 febbraio 1905.

Il ministro
A. MAIORANA.

PROGRAMMA.

Parte I.

Storia politica e letteraria dell'Italia dal 1492, e storia politica dell'Europa dalla rivoluzione francese in poi.

Nozioni generali d'economia politica e di statistica.

Lingua francese.

Parte II.

Principî generali di diritto costituzionale.

Diritto amministrativo.

Parte III.

Diritto civile e procedura civile.

Diritto commerciale.

Parte IV.

Scienza delle finanze.

Sistema tributario del Regno e relativa legislazione.

Il Ministro
A. MAJORANA.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 25 marzo 1905

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

ARRIVABENE, segretario, legge il sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1885 (n. 60);

Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (n. 22).

MARIOTTI FILIPPO, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1885.

Votanti	77
Favorevoli	69
Contrari	8

(Il Senato approva).

Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali:

Votanti	76
Favorevoli	43
Contrari	33

(Il Senato approva).

Comunicazioni del Governo.

TITTONI, ministro degli affari esteri, presidente del Consiglio e ministro dell'interno *pro interim.* (Segni di attenzione). Ho l'onore di partecipare al Senato che il Ministero ha rassegnato le sue dimissioni.

Sua Maestà il Re si è riservato di deliberare: i ministri intanto rimangono in carica per il disbrigo degli affari ordinari e per il mantenimento dell'ordinamento pubblico.

Pertanto prego il Senato di prorogare le sue sedute per essere convocato a domicilio.

PRESIDENTE. Dà atto all'on. Tittoni di queste comunicazioni.

Giuramento del senatore Sanguinetti.

Introdotto dai senatori Finali e Codronchi presta giuramento il senatore Cesare Sanguinetti.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. XIII, XIV, XV - Documenti).

COLONNA FABRIZIO, relatore, riferisce sui titoli dei nuovi senatori De Cupis avv. Adriano, Tommasini Oreste, Volterra prof. Vito, Cadolini ing. Giovanni, Beltrami architetto Luca, e, a nome della Commissione unanime, ne propone la convalidazione della nomina a senatori.

ASTENGO. Essendo state distribuite le relazioni per la convalidazione della nomina dei nuovi senatori Garroni ed Annaratone, domanda alla Commissione per la verifica dei titoli perchè non abbia riferito.

COLONNA FABRIZIO, relatore. Osserva che la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ha preso per norma di riferire sopra cinque o sei nomine alla volta, per non generare confusione nella votazione. D'altra parte egli non è stato autorizzato dal relatore, senatore Di Prampero, a riferire anche sui titoli dei senatori Garroni ed Annaratone.

ASTENGO. Nota che alcuni senatori sono venuti a Roma appunto per prendere parte alla votazione sulla nomina dei nuovi senatori; quindi si potrebbe deliberare oggi stesso anche sulla convalidazione della nomina dei senatori Garroni ed Annaratone. Ne fa proposta.

PRESIDENTE. Osserva che tale votazione non è all'ordine del giorno; perciò non può far luogo alla proposta dell'onorevole Astengo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo scrutinio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara che il Senato ha convalidato la nomina a senatori dei signori: Cadolini ing. Giovanni, Beltrami architetto Luca, Tommasini Oreste, Volterra prof. Vito, De Cupis avv. Adriano.

Essi sono ammessi alla prestazione del giuramento.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 16.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Sabato, 25 marzo 1905

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 15.

MORANDI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

TITTONI, ministro degli affari esteri, con l'*interim* della presidenza del Consiglio (Segni di attenzione). Partecipa che il Ministero ha rassegnato le sue dimissioni a S. M. il Re, che si è riservato di deliberare. Il Ministero rimane in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione, e prega la Camera di aggiornarsi.

PRESIDENTE. La Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 15.5.

DIARIO ESTERO

Ritornano in campo le solite voci di prossima pace fra la Russia ed il Giappone. Secondo un dispaccio da Pietroburgo al *Petit Journal*, un cambiamento di opinioni si è verificato a Tsarkoje-Selo.

La causa della pace conta ora numerosi aderenti, e si accennano le condizioni alle quali essa potrebbe concludersi.

« Se il Governo francese, dice il dispaccio, offrisse alla Russia i suoi buoni uffici e gli Stati-Uniti offrissero i loro al Giappone, si assicura che i due belligeranti accetterebbero ».

Intanto sulle informazioni che il ministro del Giappone a Londra, visconte Hayashi, diede al corrispondente del *Matin*, i giornali di Londra pubblicano che Rutkovski, agente finanziario russo a Londra, agendo per incarico dei finanzieri parigini, che desideravano di concertare un colloquio ufficioso segreto tra il presidente del Consiglio, Witte, ed il ministro giapponese a Londra, visconte Hayashi, per trattare la pace, sottopose nel luglio scorso questo progetto a Witte, il quale riferì allo Czar, ma questi rifiutò di autorizzarlo a parteciparvi. Altre persone avevano prima sottoposto il progetto al visconte Hayashi, il quale, autorizzato dal Mikado, aveva accettato di prender parte al colloquio.

*
* *

Un telegramma partito dal quartier generale del generale giapponese Oku, in data del 22, assicura che il maresciallo Ohyama intervistato sulle probabilità di prossima pace ha fatto la seguente dichiarazione:

« Sono soltanto un soldato e non un uomo politico.

« Il Giappone accetterà la pace, quando ne sarà venuto il momento. Il Giappone è stato obbligato, contro la sua volontà, a fare questa guerra nell'interesse della pace internazionale.

« Personalmente ho grande stima dei russi: ufficiali e soldati si sono battuti valorosamente.

« Durante la guerra cino-giapponese il nostro esercito ha preso Port-Arthur in cinque ore. Il lungo tempo che abbiamo impiegato in questa guerra per raggiungere lo stesso scopo dimostra quanta differenza vi è fra i russi ed i cinesi.

« Nel nostro esercito gli ufficiali ed i soldati hanno fatto il loro dovere, come il Giappone sapeva che lo avrebbero fatto.

« Fui ministro della guerra per sei anni. Durante questo periodo di tempo si fecero le leggi per la coscrizione. L'esercito era prima composto di *samurai* (soldati di professione); l'esercito moderno comprende i rappresentanti di tutte le classi sociali. Nondimeno tutte le speranze concepite furono realizzate coll'opera compiuta nella guerra attuale.

« Il maresciallo Ohyama disse di non poter parlare dei progetti futuri, ma ha dichiarato che il Giappone farà la guerra finchè sarà necessario ».

*
* *

Gravi notizie giungono dall'isola di Creta. Il partito dell'opposizione all'attuale ordinamento dell'isola ha preso le armi, e bande armate sono comparse sui monti, nel mentre che dimostrazioni popolari avvengono a La Canea, con relative colluttazioni fra i dimostranti e la gendarmeria e le truppe internazionali.

Un dispaccio da Atene, 25, dice:

« Secondo informazioni da La Canea, giunte oggi, il partito avanzato diretto da Fourens, Venezelos e Manoi, dissidenti, reclama la modificazione del regime attuale. Essi chiedono la libertà di stampa, la soppressione del privilegio che ha il principe di nominare direttamente 10 deputati e le elezioni dei municipi per mezzo del suffragio universale.

« Il partito ha deciso di provocare riunioni armate onde ottenere più facilmente soddisfazione. In conseguenza gli affiliati al partito si riunirono ieri sull'altura di Therioso, villaggio montuoso situato a 3 ore dalla strada di La Canea.

« Essi decisero di recarsi ad incontrare il principe, che rientrerà domani a La Canea.

« Il Governo ellenico biasima questo movimento, che dice irragionevole, perchè l'unione di Creta alla Grecia non può ottenersi con atti rivoluzionari contro il principe Giorgio, che è il mandatario delle Potenze ».

Gl'Imperiali di Germania in Sicilia

Ieri, alle 14 30 l'*yacht Hohenzollern*, portante S. M. l'Imperatrice di Germania e LL. AA. II. i principi Eitel e Oscar, arrivò nel porto di Messina salutato con triplice *urrà* dai marinai della difesa costiera, che si trovavano nel forte Salvatore, e dai marinai della *Sardegna*, che stavano sulla tolda della loro nave, e con le salve dei cannoni del forte e della *Sardegna*.

L'*Hohenzollern* rispose salutando colla bandiera.

Lo *Sleipner*, che scorta l'*Hohenzollern*, giunse nel porto alle 14.40.

L'*Hohenzollern* si ormeggiò alla boa militare n. 1, di fronte al palazzo municipale, lo *Sleipner*, alla boa n. 2, presso la stazione delle torpediniere.

Una squadriglia di torpediniere era uscita incontro all'*Hohenzollern* per fargli scorta d'onore.

Il console tedesco, Jacob, si recò a bordo; le autorità erano state dispensate dal recarvisi, viaggiando l'Imperatrice in forma privata. Tuttavia il sindaco, a nome della città, inviò all'Imperatrice una splendida cesta di fiori.

Il tempo era splendido. Il corso Vittorio Emanuele, gremito di parecchie migliaia di persone e con tutti gli edifici imbandierati, offriva un magnifico spettacolo.

Grande folla si riversò presso il ponte di sbarco e lungo il corso Vittorio Emanuele per vedere l'*Hohenzollern*.

Durante la traversata dello stretto l'Imperatrice ed i principi Eitel ed Oscar stettero sopra coperta, per ammirare lo splendido paesaggio.

Appena lo *yacht* si ormeggiò, molte persone del seguito ne discesero per visitare la città.

Un battaglione dell'83° reggimento, al comando del maggiore Sartori, con dodici carabinieri a cavallo, formò un quadrato intorno allo sbarcatoio, ove era stato disteso un ricco tappeto, per l'eventualità che l'Imperatrice vi sbarcasse.

Invece l'Imperatrice Augusta, coi figli principi Eitel ed Oscar, accompagnata dalla dama di Corte, contessa Rantzau, e dal maresciallo di Corte, von Knesebeck, si recò direttamente al parco Sanderson, su di una lancia imperiale, alle ore 15.30.

L'Imperatrice ammirò con grande compiacimento il magnifico panorama che si stendeva intorno allo *yacht* imperiale.

L'Imperatrice e i Principi furono ricevuti al pontile

del parco dal cav. Guglielmo Sanderson, e nella villa dagli altri membri della famiglia Sanderson.

L'Imperatrice ed i Principi girarono per il parco, ed i Principi, con le proprie macchine, fecero varie fotografie.

L'Imperatrice si è dichiarata entusiasta di quelle splendide contrade.

Dopo la visita al parco, gli ospiti Augusti si recarono nella palazzina, dove è stato loro servito un *the*, e la signora Sanderson-Uffreduzzi, accompagnata dalla signora Bargoni, cantò alcune romanze.

Indi l'Imperatrice, accompagnata al pontile dal cav. Guglielmo Sanderson, lasciò il magnifico parco ed insieme coi Principi e col seguito è tornata a bordo.

Molta folla, riunitasi nei pressi della villa, salutò rispettosamente l'Imperatrice.

Alle 17.35 gli Augusti ospiti presero nuovamente imbarco sul loro *yacht*.

***

Telegrammi di questa mane da Messina recano che la città era imbandierata e animatissima. Il tempo bello.

Davanti allo sbarcatoio si schierarono le truppe per rendere gli onori militari all'Imperatrice, che con i principi figli doveva sbarcare dall'*Hohenzollern*, per recarsi al Duomo e al camposanto.

Alle 9.10, difatti, gli augusti ospiti lasciarono lo *yacht*, accolti allo sbarcatoio da imponenti acclamazioni della folla.

Sua Maestà ed i principi presero posto nella carrozza del principe Castellaci, mentre nella carrozza del barone Patanè salirono la contessa Rantzau, il maresciallo di Corte, von Knesebeck, e l'aiutante dei principi, capitano Lettow.

Le truppe presentarono le armi.

Una folla enorme, addossata ai cordoni della truppa, acclamò entusiasticamente, mentre dai balconi gremiti si sventolavano fazzoletti e si battevano le mani.

L'Imperatrice ed i Principi coi loro seguiti si avviarono al Duomo.

Quivi furono ricevuti dal canonico Vitale, dalla Commissione della Sacra lettera e dal console tedesco, Jacob.

L'Imperatrice ed i Principi visitarono il Duomo, ammirando il tesoro della chiesa, su cui diede loro spiegazioni il principe Castellaci.

Alle 9.40 lasciarono il Duomo e, risaliti nelle rispettive carrozze, si diressero al camposanto.

Una folla immensa, che gremiva la piazza del Duomo, fece all'Imperatrice ed ai Principi, appena essi apparirono fuori del tempio, una entusiastica dimostrazione. Anche lungo il percorso dal Duomo al camposanto dai balconi e dalle vie gremite partirono incessanti acclamazioni.

Al camposanto l'Imperatrice ed i Principi vennero ricevuti dal direttore, reverendo Carnazza, e dall'assessore Cella, che fornendo agli augusti ospiti spiegazioni, li guidò nella galleria del Pantheon alla grande spianata e quindi nell'interno de celnobio che gli ospiti ammirarono grandemente.

L'Imperatrice ed i Principi uscirono dal Camposanto. alla porta facevano servizio d'onore un drappello di cavalleggeri e carabinieri a cavallo.

Alle ore 10.30 ritornarono in città fra continue e calorose acclamazioni; e risalirono a bordo dello yacht *Hohenzollern*, alle ore 11.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina diedero, ieri sera, un pranzo in onore dei generali, ammiragli e capi di Corpo dell'esercito e dell'armata.

Presero parte al pranzo anche le LL. EE. i ministri della guerra e della marina ed i personaggi delle Case civili e militare.

S. M. il Re aveva a destra la contessa della Trinità ed a sinistra la duchessa Sforza-Cesarini. S. M. la Regina aveva a destra S. E. il generale Pedotti e a sinistra S. E. il contr'ammiraglio Mirabello.

Dopo il pranzo, le LL. MM. tennero circolo.

S. M. il Re ha ricevuto, l'altro ieri, il sindaco di Modena, avv. Albinelli, e l'assessore municipale marchese Campari, che lo invitarono ad accettare la presidenza onoraria del Comitato italiano per le onoranze a L. A. Muratori.

S. M. il Re si degnò accogliere l'invito fattogli, interessandosi, nella conversazione coi rappresentanti modenesi, di varie questioni riguardanti quell'operosa provincia.

S. M. la Regina Elena, accompagnata dal conte e dalla contessa della Trinità, assistè, l'altra sera, al teatro Argentina, alla serata di beneficenza organizzata da S. E. la marchesa Di Rudinì e diretta dal conte Vittorio Capasso, in favore dell'Orfanotrofio Pestalozzi.

L'elettissimo pubblico, che era accorso numeroso, fece all'Augusta Sovrana una calorosa dimostrazione di reverenza e d'affetto.

S. M. la Regina si lodò molto dello spettacolo, eseguito da signore, signorine e gentiluomini dell'aristocrazia romana e della colonia straniera in Roma.

S. M. la Regina Margherita e S. A. R. la duchessa di Genova Madre hanno ricevuto sabato scorso le LL. AA. RR. il granduca e la granduchessa di Mecklemburg.

Ieri le due Auguste signore si sono recate all' *Hôtel Bristol* a restituire la visita ogli ospiti principeschi.

S. A. R. il conte di Torino ha presenziato, ieri, a Firenze, la inaugurazione dell'Esposizione annuale della Società di Belle Arti.

Trovavansi a ricevere S. A. R., il prefetto senatore Annaratone, il presidente della Società, il rappresentante del sindaco, ed altre autorità.

Ospiti illustri. — A Napoli, proveniente da Gibilterra e salutata dalle salve d'uso, è giunta l'altrieri la nave inglese *Essex*, con a bordo la duchessa Elisa di Connaught, colle due figlie Margherita e Fabrizia.

A mezzogiorno la duchessa, colle principesse, partì per Capri e alla sera fece ritorno a Napoli.

In Campidoglio. — Questa sera il Consiglio comunale di Roma si riunirà, alle 21, in seduta pubblica.

All'ordine del giorno furono aggiunte parecchie interessanti proposte, fra cui quella della trasformazione del concerto civico e la riapertura del Teatro Argentina.

Conferenza e lettura dantesche. — Nella sala del collegio Nazzareno, ieri, l'illustre Paul Sabatier, l'appassionato profondo studioso di uno dei più interessanti periodi della storia e della religione in Italia nel Medio Evo, ha tenuto l'annunziata conferenza sul canto XI del *Paradiso* dantesco. E superfluo il dire

quanto eletto e numeroso pubblico sia accorso ad ascoltare il valorosissimo illustratore di San Francesco d'Assisi. Assisteva alla conferenza S. M. la Regina Margherita che alla fine, mentre vivissimi prorompevano gli applausi, volle congratularsi col Sabatier.

Dopo l'illustrazione del canto dantesco fatta dal Sabatier, il chiaro poeta Francesco Pastonchi fece del canto stesso, con voce intonatissima e colla dolcezza del suo gentile idioma toscano, la recitazione, destando un'altra ovazione nel pubblico soddisfatto da quelle due ore passate in una vera intellettuale delizia.

Il Congresso universitario. — L'altro ieri nell'aula magna dell'ateneo di Pavia ebbe luogo, nel pomeriggio, l'inaugurazione del settimo Congresso interuniversitario.

L'aula, ornata con bandiere e con fiori, era gremita di congressisti. Assistevano le autorità civili e militari, molte signore, numerosi rettori e professori, gli onorevoli senatori Golgi, Cantoni, Del Giudice e Vidari e l'on. deputato Rampoldi.

L'on. senatore Golgi pronunziò un applaudito discorso, portando l'augurio di Sua Maestà il Re ed il saluto di S. E. il ministro dell'istruzione.

Parlarono poscia il prosindaco, prof. Romano, il presidente del Comitato del Congresso, Sinforiani, i rappresentanti delle università di Aix e di Grenoble e il segretario Chiri, che, annunziando l'adesione di tutte le Università italiane e di molte estese, suscitò vivi applausi.

Elezione politica. — *Collegio di Brescia.* — Risultato definitivo. — Iscritti 7114. — L'avv. Giacomo Bonicelli ebbe voti 2486, l'avv. Gerolamo Orefici ne ebbe 1020, l'avv. Claudio Treves ne ebbe 901 e l'avv. Onorato Comini ne ebbe 588.

Voti dispersi, nulli e contestati 87.

Congresso dei comuni italiani. — A Firenze, nel salone dei Duecento, a Palazzo Vecchio, si è riunito sabato scorso il Congresso straordinario dell'Associazione dei Comuni italiani.

Gli aderenti sono circa un migliaio; i delegati dei Comuni che prendono parte ai lavori del Congresso sono oltre seicento.

Pronunziarono applauditi discorsi il sindaco di Firenze, on. marchese Niccolini, ed il sindaco di Parma, on. senatore Mariotti, presidente della Federazione tra i Comuni italiani.

Venne acclamato presidente del Congresso il marchese Niccolini.

Il Municipio di Firenze offerse un ricevimento in onore dei congressisti nell'appartamento di Eleonora da Toledo.

Ieri il Congresso ha iniziati i suoi lavori.

Marina militare. — La R. nave *Amerigo Vespucci* è partita da Vigo per Algeri. La *Galileo* è partita da Massaua per Suez. La *Flavio Gioia* è giunta a Barcellona.

Nelle riviste. — Il numero del 26 corrente dell'*Illustrazione italiana* ha, oltre uno scelto testo su argomenti di attualità, una serie d'interessanti incisioni rappresentanti alcuni quadri dell'*Amica*, la nuova opera di Mascagni; episodî della guerra russo giapponese; ritratti ecc.

Movimento commerciale. — Giovedì scorso furono caricati nel porto di Genova 911 carri, di cui 371 di carbone per i privati ed 77 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 256, dei quali 176 per imbarco.

Marina mercantile. — Da Las Palmas è partito per Genova il *Savoia* e da Napoli per New-York il *Città di Torino*, entrambi della Veloce. Da Napoli è partito per Boston il *Romanic*, della W. S. L.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PORTO SAID, 25. — Le rimanenti navi della squadra dell'ammiraglio Nebogatoff sono entrate nel canale.

PIETROBURGO, 25. — Il ritiro del ministro della guerra, generale Sakharoff, è considerato come imminente. Si ignora però ancora il nome del suo successore.

I corrispondenti dal teatro della guerra persistono a temere che il lento inseguimento dei giapponesi nasconda un movimento aggirante tendente ad impedire la ritirata dei russi su Karbin.

BERLINO, 25. — Il governatore del Kamerun telegrafa, in data di ieri, che la situazione è rimasta invariata dopo le notizie da lui inviate il 13 corrente, le quali escludevano ogni timore di immediate complicazioni.

Il governatore annunzia che si fanno preparativi per un eventuale attacco da parte dei Bulis. Pertanto Kribi è stato rinforzato. Pel momento tutto è calmo.

L'amministrazione dell'Africa sud-orientale domanda rinforzi in seguito all'agitazione manifestatasi in diversi luoghi ed all'assassinio del commerciante Kundenreich, avvenuto nel novembre dello scorso anno.

Quest'assassinio, i cui autori sono stati puniti, è il solo caso di disordini che il governatore annunzia, su domanda del Governo di Berlino.

BUDAPEST, 25. — Il Re ha ricevuto Coloman Szell in udienza di oltre un'ora.

Si ha da buona fonte che Coloman Szell avrebbe dichiarato che, nelle attuali condizioni ed in seguito alle opinioni espresse da tutti i partiti, egli non può formarsi una idea esatta con quali uomini parlamentari si possa costituire un Gabinetto che abbia la maggiore probabilità di rimanere lungamente al potere.

PIETROBURGO, 25. — Il generale Linievitch telegrafa allo Czar che le truppe russe del fianco sinistro hanno respinto parzialmente il movimento della cavalleria giapponese, la quale ha tentato nei giorni 22 e 23 corrente di occupare due stazioni ferroviarie.

GU-CHU-LING, 25. — Si prevede prossima l'offensiva da parte dei giapponesi, che, simulando una dimostrazione verso Vladivostock, marciano in realtà contro Kirin.

LONDRA, 26. — Il *Lloyd* ha da Tamatava, in data di ieri: Alcune navi da guerra russe sono partite per destinazione ignota.

PIETROBURGO, 26. — La Corte di giustizia inizierà il 12 maggio il processo contro Massimo Gorki per accusa di eccitazion all'odio e di tentativo di rovesciare il Governo attuale.

PIETROBURGO, 26. — Un *ukase* imperiale esonera il generale Grippenberg dal comando del secondo esercito di Manciuria, conservandogli le funzioni di aiutante di campo generale dello Czar.

SUEZ, 26. — La squadra russa, al comando dell'ammiraglio Nebogatoff, è partita diretta verso il sud.

QUARTIER GENERALE DELL'ESERCITO RUSSO A GU-CHU-LING, 25. — Le truppe occupano gradatamente nuove posizioni; diverse frazioni prendono contatto fra loro. Forti bande di congusi sono segnalate nelle vicinanze di Ma-ma-kai, sull'ala destra russa.

VARSAVIA, 26. — Una bomba è stata gettata nella vettura del barone Nolken, capo della polizia di Varsavia, questa sera alle 8. Si dice che il barone Nolken sia gravemente ferito.

VARSAVIA, 27. — Il barone Nolken, appena avvertito dell'attentato avvenuto nel sobborgo di Praga, prese una vettura e con un ufficiale di polizia si diresse immediatamente verso Praga.

Mentre passava dinanzi al castello ove risiede il governatore generale, un uomo che si trovava sul marciapiede lanciò una bomba contro la vettura. Questa, essendo vicinissima, subì tutti gli effetti dell'esplosione ed andò in frantumi. Il cocchiere fu sbalzato dal suo posto; il compagno di Nolken rimase incolume, ma

egli, ferito, fu trasportato al municipio. I medici, fatti chiamare d'urgenza, constatarono ferite alla testa, al collo, alle braccia e ad una gamba, che si ritengono gravi.

L'ufficiale di polizia che accompagnava Nolken inseguì un individuo supposto autore dell'attentato, ma questi riuscì a fuggire. Un agente di polizia sparò contro di lui due colpi di rivoltella, senza però ferirlo.

VARSAVIA, 26. — L'attentato contro il barone Nolken è la conseguenza di un complotto ordito dal partito rivoluzionario.

Poco prima delle 8 della sera un individuo, elegantemente vestito, si è recato al posto di polizia di Praga, importante sobborgo di Varsavia al di là della Vistola, ed ha gettato una bomba nel cortile del posto, ferendo sette persone, di cui due gravemente; indi ha tentato di fuggire, ma il capitano del posto lo ha arrestato.

Si è scoperto che egli è un israelita, ma non lo si è ancora identificato.

Sono stati subito informati telefonicamente dell'attentato il barone Nolken ed il municipio di Varsavia.

VARSAVIA, 27. — Secondo le ultime informazioni, la bomba esplosa a Praga non fu lanciata nel cortile del posto di polizia, ma in una sala ove gli agenti si trovavano riuniti per prendere gli ordini di servizio.

Sei agenti rimasero feriti.

L'autore dell'attentato, mentre tentava di fuggire ferì un ufficiale. Essendo anch'egli ferito fu, dopo il suo arresto, trasportato all'ospedale.

LONDRA, 27. — I giornali hanno da Pietroburgo:

La maggior parte dei membri del Comitato dei ministri avrebbe riconosciuto, in massima, l'opportunità di aprire negoziati di pace col Giappone. Tale parere che sarebbe stato espresso venerdì scorso, sarebbe stato comunicato allo Czar il giorno successivo.

LISBONA, 27. — Il vapore *Hambourg* che ha a bordo l'Imperatore di Germania e l'incrociatore tedesco *Federico Carlo* sono passati iersera alle ore 5 in vista di Oporto.

È probabile che le due navi giungano stamane a Cascaes.

Lo sbarco dell'Imperatore a Lisbona avrà luogo alle 3 pomeridiane d'oggi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 26 marzo 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,60.
Barometro a mezzodì	757,57.
Umidità relativa a mezzodì	37.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 16,1. minimo 4°,9.
Pioggia in 24 ore	7,8.

26 marzo 1905.

In Europa: pressione massima di 775 sulla Russia settentrionale; minima di 775 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito da 1 a 6 mill.; temperatura irregolarmente variata; pioggie al Centro, Sud e isole.

Barometro: minimo a 758 sul Ionio, massimo a 763 in Sardegna.

Probabilità: cielo sereno o poco nuvoloso sull'Italia inferiore e Sicilia, nuvoloso altrove; pioggie al N. W; venti moderati o deboli del 1° quadrante al Nord, in prevalenza meridionali altrove; mare mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 marzo 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	$^{1}/_{2}$ coperto	legg. mosso	15 4	8 5
Genova	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	17 0	9 0
Massa Carrara	sereno	calmo	15 0	6 5
Cuneo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 8	5 3
Torino	coperto	—	13 2	7 4
Alessandria	$^{1}/_{4}$ coperto	—	14 2	5 6
Novara	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 8	5 8
Domodossola	piovoso	—	16 3	5 3
Pavia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 0	3 4
Milano	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 8	6 5
Sondrio	coperto	—	15 8	6 0
Bergamo	coperto	—	13 8	6 7
Brescia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 8	6 2
Cremona	—	—	—	—
Mantova	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 1	5 8
Verona	nebbioso	—	14 7	7 5
Belluno	$^{3}/_{4}$ coperto	—	11 2	5 0
Udine	$^{1}/_{4}$ coperto	—	14 9	5 5
Treviso	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 2	7 0
Venezia	coperto	calmo	11 5	5 8
Padova	$^{3}/_{4}$ coperto	—	13 0	6 0
Rovigo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	16 0	5 0
Piacenza	$^{3}/_{4}$ coperto	—	13 7	4 2
Parma	coperto	—	15 9	6 5
Reggio Emilia	coperto	—	13 5	6 5
Modena	$^{3}/_{4}$ coperto	—	13 6	5 7
Ferrara	$^{1}/_{2}$ coperto	—	13 8	5 8
Bologna	$^{1}/_{2}$ coperto	—	13 4	7 6
Ravenna	sereno	—	11 1	2 4
Forlì	sereno	—	13 2	6 6
Pesaro	sereno	legg. mosso	12 4	2 5
Ancona	sereno	legg. mosso	12 1	7 2
Urbino	sereno	—	8 2	3 5
Macerata	sereno	—	10 3	5 2
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	10 2	3 4
Camerino	sereno	—	7 0	2 0
Lucca	$^{1}/_{4}$ coperto	—	16 3	4 4
Pisa	sereno	—	17 0	3 8
Livorno	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	15 2	6 1
Firenze	sereno	—	14 3	2 4
Arezzo	sereno	—	12 4	1 8
Siena	sereno	—	12 1	5 5
Grosseto	sereno	—	14 0	5 0
Roma	sereno	—	11 6	4 9
Teramo	sereno	—	9 0	4 6
Chieti	sereno	—	12 0	3 8
Aquila	sereno	—	8 0	1 4
Agnone	sereno	—	6 1	1 6
Foggia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	14 0	7 9
Bari	coperto	mosso	13 9	9 2
Lecce	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 0	8 9
Caserta	sereno	—	11 5	6 1
Napoli	sereno	calmo	11 4	7 8
Benevento	sereno	—	11 6	7 5
Avellino	sereno	—	11 4	6 0
Caggiano	coperto	—	9 2	3 1
Potenza	nebbioso	—	9 0	2 7
Cosenza	$^{1}/_{2}$ coperto	—	16 2	8 0
Tiriolo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	9 8	0 0
Reggio Calabria	piovoso	legg. mosso	16 4	8 8
Trapani	$^{3}/_{4}$ coperto	molto agitato	15 3	11 0
Palermo	piovoso	mosso	17 4	9 5
Porto Empedocle	sereno	mosso	18 0	10 0
Caltanissetta	sereno	—	17 0	7 0
Messina	piovoso	calmo	18 0	8 6
Catania	coperto	mosso	17 0	8 5
Siracusa	coperto	mosso	18 2	9 2
Cagliari	sereno	mosso	16 0	0 3
Sassari	$^{1}/_{4}$ coperto	—	11 9	8 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*.